

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Deliberazione n. 89

OGGETTO: Protocollo d'intesa per attività tecnico-estimative tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e l'Agenzia delle Entrate.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 10 giugno 2026

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

Visto il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994 n. 479;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

Visto il D.P.R. del 9 febbraio 2024 di nomina del Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.P.C.M. del 13 marzo 2024 di nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.M. del 29 aprile 2024 di nomina del Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, da ultimo modificato con determinazione commissariale n. 49 del 14 settembre 2023;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022, da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 182 del 12 novembre 2025;

Visto l'art. 64, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il quale dispone che *"Ferme le attività di valutazione immobiliare per le amministrazioni dello Stato di competenza dell'Agenzia del demanio, l'Agenzia delle entrate è competente a svolgere le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli enti ad esse strumentali. Le attività sono disciplinate mediante accordi, secondo quanto previsto dall'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Tali accordi prevedono il rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia, la cui determinazione è stabilita nella Convenzione di cui all'articolo 59"*.

Visto l'art. 8, comma 2, lettera c), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale prevede che l'INPS provvede *"alla completa dismissione del proprio patrimonio immobiliare da reddito, nel rispetto dei vincoli di legge ad esso applicabili, ivi compresi quelli derivanti dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, anche attraverso il conferimento di parte del patrimonio a fondi di investimento immobiliare costituiti dalla società di gestione del risparmio di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,*

Il Segretario

Il Presidente

con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'obiettivo di perseguire una maggiore efficacia operativa ed una maggiore efficienza economica";

Visto il "Piano di Investimento e disinvestimento 2026-2028", adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 183 del 26 novembre 2025 e approvato con deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 14 del 18 dicembre 2025;

Visto il Regolamento per gli investimenti e disinvestimenti immobiliari, di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 72 del 13 maggio 2026;

Considerato che il suddetto Regolamento al Titolo Secondo disciplina le procedure per l'acquisizione di immobili ad uso strumentale, prevedendo, in particolare, che l'acquisto degli stessi sia subordinato all'acquisizione di perizia estimativa finalizzata alla valutazione di mercato o al rilascio del parere di congruità da parte dell'Agenzia delle Entrate, previa relazione tecnica redatta dal Coordinamento generale tecnico edilizio dell'INPS;

Considerato, altresì, che, all'interno del Titolo Terzo "Disinvestimenti immobiliari" del suddetto Regolamento, l'art. 10, comma 2, prevede che *"La perizia estimativa del valore di mercato, ove non diversamente disposto dalle vigenti norme, è effettuata dall'Agenzia delle Entrate, mediante apposita convenzione, da tecnici del Coordinamento Generale Tecnico Edilizio o da altri operatori specializzati selezionati sul mercato con le modalità normativamente previste";*

Tenuto conto che l'art. 43 bis, comma 13, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, attribuisce all'Agenzia del Territorio - le cui funzioni sono state trasferite successivamente all'Agenzia delle Entrate - la competenza a individuare gli immobili di pregio su richiesta degli enti proprietari, fermi restando i criteri di individuazione dei suddetti immobili previsti dall'art. 3, comma 13, del predetto decreto-legge n. 351/2001 e disciplinati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 luglio 2002;

Considerato che, per la ricerca di beni immobili a fini strumentali da assumere in locazione passiva, l'Istituto provvede alla pubblicazione di appositi avvisi di ricerca di mercato e altresì all'acquisizione della perizia estimativa o di congruità del canone di locazione attraverso l'Agenzia delle Entrate, o tramite le strutture tecniche interne all'Istituto o l'Agenzia del Demanio;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 134 del 29 settembre 2021 con la quale è stato adottato il Protocollo d'Intesa per attività tecnico-estimative tra l'INPS e l'Agenzia delle Entrate, di durata triennale e giunto a scadenza;

Preso atto che, nelle more dell'adozione di un nuovo protocollo, l'espletamento delle attività tecnico-estimative da parte dell'Agenzia è proseguito a livello provinciale tramite la sottoscrizione di appositi accordi di collaborazione;

Rilevata, pertanto, la necessità di procedere alla stipula di un nuovo Protocollo d'intesa con l'Agenzia delle Entrate per lo svolgimento di attività tecnico - estimative;

Preso atto che il Protocollo d'intesa in oggetto prevede che l'Agenzia delle Entrate, secondo l'ambito territoriale di competenza delle proprie strutture, fornisca all'Istituto i seguenti servizi:

- perizia di stima per compravendita o trasferimento di diritti reali di immobili, ordinari e speciali, in dismissione;
- perizia di stima per l'acquisizione o la locazione di immobili strumentali, finalizzata alla congruità del prezzo di acquisto o del canone di locazione, nonché per la determinazione del valore di mercato degli immobili che l'Istituto intende acquisire o assumere in locazione;
- individuazione degli immobili di pregio;

Preso atto che gli aspetti economici del Protocollo d'Intesa trovano fondamento nel paragrafo 9 dell'Allegato 1, della Convenzione triennale per gli esercizi 2025-2027, sottoscritta, ai sensi dell'art 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate e Agenzia Entrate Riscossione, che disciplina le modalità per la determinazione della misura del rimborso per le attività di valutazione immobiliare e tecnico

estimative rese alle Amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e agli enti ad esse strumentali;

Preso atto che, pertanto, l'INPS corrisponderà all'Agenzia delle Entrate – a titolo di rimborso dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività rese – un importo sulla base del costo standard di 379,00 euro/giorno-uomo;

Preso atto, altresì, che il suddetto importo sarà determinato - all'atto della specifica richiesta di prestazione da parte dell'INPS - moltiplicando il predetto costo standard di 379,00 euro/giorno-uomo per i seguenti parametri:

a) unità immobiliari principali e/o pertinenziali in dismissione:

- 0,33 giorni-uomo per ciascuna unità principale, ossia abitazioni, uffici (categoria catastale A/10 e con un massimo di 20 vani catastali) negozi;
- 0,13 giorni-uomo per ciascuna pertinenza, ossia magazzini e locali di deposito (cantine e soffitte), posti auto, box, e parti comuni condominiali;

b) numero 1 giorno-uomo per singolo fabbricato sul quale verificare i requisiti del pregio;

c) i giorni-uomo occorrenti allo svolgimento delle perizie di stima finalizzate:

- alla dismissione di immobili speciali, ossia immobili (compresi i terreni) con specifiche caratteristiche non ricadenti nella casistica di cui al punto a1) dell'art.2, comma 1, lett. a), del protocollo in oggetto;

- alla congruità del prezzo dell'immobile strumentale che l'INPS intende acquisire;

- alla congruità del canone di affitto dell'immobile strumentale che l'INPS intende assumere in locazione;

- alla determinazione del valore di mercato dell'immobile strumentale che l'INPS intende acquisire o locare;

Preso atto altresì che il calcolo dei giorni-uomo è effettuato in relazione alle indagini di mercato da eseguire, alle zone OMI in cui sono ubicati gli immobili, alla numerosità e alla distribuzione degli stessi sul territorio, nonché al numero dei sopralluoghi necessari per lo svolgimento della valutazione;

Preso atto che gli importi da corrispondere all'Agenzia delle Entrate a titolo di rimborso dei costi sostenuti per l'espletamento delle prestazioni rese graveranno sui capitoli di spesa 8U1104048 "*Spese per la valutazione del patrimonio da dismettere*" e 8U1210035 "*Spese per l'acquisizione del parere di congruità economica da parte dell'Agenzia del Demanio e dell'Agenzia delle Entrate in relazione ai canoni di locazione e all'acquisto di immobili strumentali*" del bilancio dell'Istituto;

Preso atto che il Protocollo individua un Responsabile per ciascuna Parte, ai fini della corretta applicazione di quanto previsto nel medesimo;

Preso atto che ciascuna richiesta di prestazione è regolata in dettaglio da uno specifico Atto esecutivo, secondo gli schemi allegati al Protocollo d'Intesa, all'interno dei quali sono disciplinati gli aspetti relativi al rapporto di collaborazione riguardanti l'oggetto della prestazione, le modalità e i termini di esecuzione della stessa, la documentazione necessaria all'Agenzia delle Entrate per l'espletamento dell'attività richiesta, e la data di consegna delle perizie richieste, oltre al rimborso costi e alle relative modalità di pagamento;

Preso atto che il Protocollo d'intesa ha durata di tre anni e che può essere rinnovato previa espressa manifestazione di volontà delle Parti;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche disciplina il trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati e abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n.101 e dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, "Codice in materia di protezione dei dati personali";

Visto il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015 n. 393 "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra Pubbliche Amministrazioni";

Visto il parere fornito dal Responsabile della protezione dei dati dell'Istituto nell'ambito dei compiti di informazione e consulenza di cui all'art. 39 del Regolamento UE 2016/679;

Vista la relazione della Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale

DELIBERA

di adottare il Protocollo d'intesa per attività tecnico-estimative tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e l'Agenzia delle Entrate, che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante.

IL SEGRETARIO

Gaetano Corsini

IL PRESIDENTE

Gabriele Fava



PROTOCOLLO DI INTESA
PER ATTIVITA' TECNICO-ESTIMATIVE
TRA

Agenzia delle entrate (di seguito anche solo “Agenzia”), con sede in Roma, via Giorgione n.106, codice fiscale 06363391001, in persona dell’avv. Vincenzo Carbone in qualità di Direttore dell’Agenzia delle entrate

E

Istituto Nazionale Previdenza Sociale (di seguito anche solo “INPS”), Ente pubblico non economico, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale 80078750587, in persona dell’Avv. Gabriele Fava in qualità di Presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 9 febbraio 2024,

di seguito definite anche, disgiuntamente, “*Parte*” e, congiuntamente, “*Parti*”.

PREMESSO CHE

A. l’articolo 64, comma 3-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, introdotto dall’articolo 6, comma 1, lettera *b*) del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e successive modificazioni, dispone che “*Ferme le attività di valutazione immobiliare per le amministrazioni dello Stato di competenza dell’Agenzia del demanio, l’Agenzia delle entrate è competente a svolgere le attività di valutazione immobiliare e*

tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli enti ad esse strumentali. Le predette attività sono disciplinate mediante accordi, secondo quanto previsto dall'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Tali accordi prevedono il rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia, la cui determinazione è stabilita nella Convenzione di cui all'articolo 59”;

B. INPS, in quanto amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, rientra nell'ambito dei soggetti ai quali l'Agenzia può erogare servizi di valutazione immobiliare ai sensi del sopra richiamato articolo 64, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 300 del 1999;

C. ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, dalla legge del 23 novembre 2001, n. 410, e ai sensi dei decreti interministeriali del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 30 novembre 2001, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001 (c.d. Decreto di trasferimento SCIP1), e del 21 novembre 2002, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 28 novembre 2002 (c.d. Decreto di trasferimento SCIP2), parte del patrimonio immobiliare dell'INPS è stato trasferito alla SCIP Srl per la sua successiva alienazione ;

D. ai sensi dell'articolo 43-*bis*, comma 12, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono stati posti in liquidazione i patrimoni separati conferiti alla SCIP s.r.l. con le operazioni di cartolarizzazione di cui alla lettera precedente e sono state retrocesse agli Enti originariamente proprietari le unità immobiliari cartolarizzate residue, non ancora alienate alla data del 28 febbraio 2009, prevedendosi, altresì, la prosecuzione, da parte degli Enti stessi, dell'attività di vendita di *“tutti i beni immobili ad essi trasferiti nel rispetto delle procedure regolanti l'alienazione degli stessi da parte della Scip per la seconda operazione di cartolarizzazione, per*

quanto compatibili, in modo da massimizzare gli incassi in relazione alla situazione del mercato immobiliare”;

E. ai sensi dell’articolo 43-bis, comma 13, del citato decreto-legge n. 207 del 2008, rientra tra i compiti demandati all’Agenzia l’individuazione degli immobili di pregio su richiesta degli enti proprietari;

F. ai sensi dell’articolo 8, comma 2, lettera c), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come sostituito dall’articolo 38, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, INPS provvede *“alla completa dismissione del proprio patrimonio immobiliare da reddito, nel rispetto dei vincoli di legge ad esso applicabili, ivi compresi quelli derivanti dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, anche attraverso il conferimento di parte del patrimonio a fondi di investimento immobiliare costituiti dalla società di gestione del risparmio di cui all’articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l’obiettivo di perseguire una maggiore efficacia operativa ed una maggiore efficienza economica”;*

G. in funzione dell’obiettivo prioritario di pervenire al più agevole smobilizzo dell’intero portafoglio da reddito e della componente non più adibita a sede strumentale all’esito delle attività di razionalizzazione logistica concluse, assicurando contestualmente la massimizzazione dei proventi delle vendite, a partire dal 2017, INPS ha adottato e approvato annualmente i previsti piani di investimento e disinvestimento triennali, tutti oggetto dei rispettivi decreti interministeriali di verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica;

H. nell’ambito del complesso quadro di valorizzazione e dismissione tracciato con i citati piani e sulla base del Regolamento per gli investimenti e disinvestimenti

immobiliari approvato con Determinazione Presidenziale n. 131 del 2 agosto 2017, modificato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 58 del 30 settembre 2020 e con Determinazione Commissariale n. 34 del 26 luglio 2023 e, da ultimo, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 72 del 13 maggio 2026, INPS intende avvalersi, in via generale, anche dell’Agenzia, per le attività di ricognizione, valutazione tecnico-estimativa e di congruità, nonché per l’individuazione degli immobili di pregio ai sensi dell’articolo 43-*bis*, comma 13, del citato decreto-legge n. 207 del 2008, e di eventuali altre attività istituzionalmente svolte dall’Agenzia;

I. è interesse di INPS disporre della valutazione del proprio patrimonio immobiliare, al fine di dare attuazione alle previsioni contenute nell’articolo 43-*bis*, comma 12, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e nell’art. 8, comma 2, lett. c), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come sostituito dall’art. 38, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96;

J. il Regolamento per gli investimenti e disinvestimenti immobiliari INPS prevede, altresì, che l’acquisto degli immobili da adibire a sedi strumentali sia subordinato all’acquisizione di perizia estimativa finalizzata alla valutazione di mercato o al rilascio del parere di congruità da parte dell’Agenzia, previa relazione tecnica redatta dal Coordinamento generale tecnico edilizio di INPS;

K. è interesse di INPS avvalersi dell’Agenzia anche ai fini del rilascio della valutazione di mercato o del parere di congruità del prezzo di acquisto degli immobili da adibire a sedi strumentali/da permutare nonché dei canoni di affitto relativi agli immobili da assumere in locazione passiva;

L. è comune interesse di INPS e dell’Agenzia procedere al rinnovo del Protocollo di Intesa n. 276161 del 19 ottobre 2021 riguardante lo svolgimento di attività di valutazione tecnico-estimativa;

M. INPS ha manifestato, con istanza prot. n. 16366 del 20/09/2024, la volontà di proseguire la collaborazione;

N. è interesse dell’Agenzia effettuare tali attività tecnico-estimative che, oltre a costituire un obbligo di legge, previsto, ai fini dell’individuazione degli immobili di pregio, dall’articolo 43-*bis*, comma 13, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, consentono di verificare la regolarità catastale del consistente portafoglio immobiliare di proprietà di INPS al fine di tenere aggiornata la base dati catastale;

O. è interesse altresì dell’Agenzia, ai sensi dell’articolo 64, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 300 del 1999, richiamato alla precedente lettera A), effettuare tali attività tecnico-estimative al fine di contribuire al perseguimento della missione istituzionale dell’Agenzia, nel rispetto dei principi di efficienza, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, previsti dall’articolo 61, comma 3, dello stesso decreto legislativo;

P. per le attività di cui alle precedenti lettere J) e K), qualora si riscontrino difformità catastali da regolarizzare, rilevate anche in fase di sopralluogo, si applica la legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, comma 277, il quale dispone che *“gli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio, qualora rilevino la mancata presentazione degli atti di aggiornamento catastale da parte dei soggetti obbligati, ne richiedono la presentazione ai soggetti titolari. Nel caso in cui questi ultimi non ottemperino entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della suddetta richiesta, gli uffici dell’Agenzia del territorio provvedono d’ufficio, attraverso la redazione dei relativi atti di aggiornamento, con applicazione, a carico dei soggetti inadempienti, degli oneri stabiliti in attuazione del comma 339 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311”*;

Q. l’Agenzia è presente sul territorio nazionale con proprie strutture organizzate su base regionale e provinciale, ciascuna operante nell’ambito territoriale di

propria competenza;

R. la Convenzione triennale di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia attualmente vigente, prevede che i costi su cui effettuare il rimborso per le attività di valutazione immobiliare e tecnico estimative rese alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e agli enti ad esse strumentali, sono fissati in euro 379,00 (trecentosettantanove/00), quale costo *standard* per giorno-uomo;

S. il Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati e abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito "Regolamento UE");

T. il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, avente ad oggetto "*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*" (di seguito "Codice");

U. il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 209 del 27 maggio 2021 per quanto concerne la procedura telematica per la notifica delle violazioni di dati personali (*data breach*);

V. il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015 concernente "*Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche*".

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

le Parti convengono e stipulano il presente Protocollo di Intesa.

ART. 1

VALORE DELLE PREMESSE

1.1 Le premesse che precedono formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa.

ART. 2

OGGETTO

2.1 Con il presente Protocollo di Intesa le Parti si accordano per la prestazione da parte dell’Agenzia dei seguenti servizi nei confronti di INPS, da svolgersi secondo l’ambito territoriale di competenza delle strutture dell’Agenzia:

a) perizia di stima per compravendita o trasferimento di diritti reali di:

a1) immobili ordinari in dismissione, ossia abitazioni, uffici (categoria catastale A/10 e con un massimo di 20 vani catastali), negozi, magazzini e locali di deposito (cantine e soffitte), posti auto, box, parti comuni condominiali;

a2) immobili speciali in dismissione, ossia immobili (compresi i terreni) con specifiche caratteristiche non ricadenti nella casistica di cui al precedente punto a1);

b) individuazione degli immobili di pregio;

c) perizia di stima per l'acquisizione o locazione degli immobili strumentali finalizzata alla:

c1) congruità del prezzo dell'immobile che INPS intende acquisire al patrimonio;

c2) congruità del canone di affitto dell'immobile che INPS intende assumere in locazione;

c3) determinazione del valore di mercato dell'immobile che INPS intende acquisire o locare.

2.2 L'Agenzia provvede all'organizzazione delle necessarie operazioni e all'espletamento delle attività secondo i termini e le modalità stabiliti al successivo articolo 4.

ART. 3

RIMBORSO DEI COSTI

3.1 Per l'espletamento delle attività di cui all'articolo 2, INPS corrisponderà all'Agenzia, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per lo svolgimento delle stesse, un importo calcolato sulla base del costo *standard*, stabilito nella Convenzione tra il Ministero dell'Economia e delle finanze e l'Agenzia, citata nella lettera R delle premesse.

Tale rimborso costi sarà determinato, all'atto della specifica richiesta di prestazione da parte dell'INPS, nell'ambito del relativo Atto esecutivo previsto al successivo punto 4.4, moltiplicando il costo standard di 379,00 euro/giorno-uomo per i seguenti parametri:

- a) Unità immobiliari principali e/o pertinenziali in dismissione di cui al punto 2.1, lettera a1):
- 0,33 giorni-uomo per ciascuna unità principale, ossia abitazioni, uffici (categoria catastale A/10 e con un massimo di 20 vani catastali) e negozi;
 - 0,13 giorni-uomo per ciascuna pertinenza, ossia magazzini e locali di deposito (cantine e soffitte), posti auto, box, e parti comuni condominiali.
- b) 1 (uno) giorno-uomo per singolo fabbricato sul quale verificare i requisiti del pregio di cui al punto 2.1 lettera b);
- c) i giorni-uomo occorrenti allo svolgimento delle perizie di stima di cui al punto 2.1 lettera a2) e lettera c).

Il calcolo dei giorni-uomo è effettuato in relazione alle indagini di mercato da eseguire, alle zone OMI in cui sono ubicati gli immobili, alla numerosità e alla distribuzione degli stessi sul territorio, nonché al numero dei sopralluoghi necessari per lo svolgimento della valutazione.

3.2 L’Agenzia, successivamente all’espletamento della prestazione e trasmissione dell’elaborato emetterà una nota di addebito, in conformità alle previsioni dell’Atto esecutivo sottoscritto.

3.3 Il pagamento all’Agenzia dell’importo dovuto deve essere effettuato entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla ricezione, per posta certificata, da parte di INPS della nota di addebito, versando le somme dovute, al lordo di eventuali commissioni bancarie, utilizzando le modalità di pagamento che saranno indicate nella medesima nota di addebito.

3.4 In caso di reiterato inadempimento agli obblighi di pagamento da parte di INPS, l’Agenzia si riserva di non sottoscrivere ulteriori atti esecutivi.

ART. 4

TERMINI E MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA'

4.1 INPS, al fine di avvalersi delle attività prestate dall'Agenzia di cui al precedente articolo 2, richiederà il servizio alla Direzione Regionale e alla Direzione Provinciale/Ufficio Provinciale-Territorio competenti territorialmente per l'Agenzia, mediante l'invio di apposita richiesta di prestazione, indicando il proprio Referente responsabile. Le richieste di prestazioni saranno da INPS indirizzate per conoscenza alla Direzione Centrale Servizi Estimativi e Osservatorio Mercato Immobiliare della medesima Agenzia (di seguito anche solo "DC SEOMI").

I contatti delle strutture competenti dell'Agenzia sono reperibili al seguente link:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/strutture-competenti-per-ambito-territoriale-provinciale>

4.2 Con riferimento ai servizi di cui ai punti a) e c), comma 1, articolo 2, la Direzione Centrale Patrimonio di INPS, entro la fine di ogni anno civile, trasmetterà alla DC SEOMI, secondo il tracciato *record* allegato (all. 1), l'elenco di immobili per i quali è richiesta la valutazione/congruità per l'anno successivo, al fine di consentire all'Agenzia di avviare la Due Diligence catastale propedeutica all'avvio dell'attività di cui al punto 4.1. Terminata la fase di Due Diligence catastale, eseguita dalle Direzioni Provinciali/Uffici Provinciali-Territorio dell'Agenzia, queste comunicheranno le risultanze di tale attività all'INPS Direzione Centrale Patrimonio e alle Direzioni Regionali di competenza dell'Agenzia, e per conoscenza alla DC SEOMI.

La Direzione Centrale Patrimonio, effettuati i dovuti riscontri e le eventuali rettifiche, invierà sulla base della competenza territoriale la richiesta di prestazione

alla Direzione Regionale e alla Direzione Provinciale/Ufficio Provinciale-Territorio competenti territorialmente per l'Agenzia, allegando lo specifico portafoglio immobiliare definitivo da stimare/da congruire, per la sottoscrizione del relativo atto esecutivo di cui al punto 4.4.

Le richieste di prestazione saranno trasmesse per conoscenza anche alla DC SEOMI dell'Agenzia.

Per esigenze sopravvenute e prima dell'invio del suddetto portafoglio definitivo, è facoltà delle parti concordare la parziale modifica dell'elenco programmato delle unità immobiliari da stimare, in tal caso i nuovi immobili inseriti in elenco seguiranno lo stesso iter sopra indicato e potranno comportare modifiche alla tempistica di valutazione del portafoglio definitivo da stimare.

4.3 Con riferimento ai servizi di cui al punto b) dell'articolo 2, la Direzione Centrale Patrimonio di INPS, terminate le attività di valutazioni degli immobili, invierà le richieste di prestazioni alla Direzione Regionale e alla Direzione Provinciale/Ufficio Provinciale-Territorio competenti territorialmente per l'Agenzia e per conoscenza alla DC SEOMI, allegando l'elenco puntuale degli immobili da sottoporre alla verifica del pregio, ai sensi dell'articolo 43-bis, comma 13, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207.

4.4 La Direzione Regionale/Direzione Provinciale/Ufficio Provinciale-Territorio dell'Agenzia e la competente struttura INPS, per ciascuna richiesta, sottoscriveranno uno specifico Atto esecutivo secondo gli schemi allegati al presente Protocollo, nel quale saranno disciplinati e dettagliati gli aspetti relativi al rapporto di collaborazione riguardanti l'oggetto della prestazione, le modalità e i termini di esecuzione della stessa, la documentazione necessaria e la data di consegna delle perizie richieste, oltre al rimborso costi di cui al punto 3.1 e le

relative modalità di pagamento. All'atto specifico da sottoscrivere sarà allegato l'elenco definitivo dei beni oggetto del servizio richiesto.

In particolare, le attività di cui all'articolo 2 saranno disciplinate dai seguenti schemi di Atto esecutivo, allegati al presente Protocollo, come di seguito indicato:

- (all.2) "*Atto esecutivo-dismissioni immobili ordinari*" relativamente al servizio di cui alla lettera a1) del punto 2.1;
- (all.3) "*Atto esecutivo-dismissioni immobili speciali*" relativamente al servizio di cui alla lettera a2) del punto 2.1;
- (all.4) "*Atto esecutivo-pregio*" relativamente al servizio di cui alla lettera b) del punto 2.1;
- (all.5) "*Atto esecutivo-immobili strumentali*" relativamente al servizio di cui alla lettera c) del punto 2.1.

4.5 Si stabilisce che, con riferimento alle attività di valutazione di cui alla lettera a) del punto 2.1, al fine di consentire a INPS la predisposizione dei bandi per le aste immobiliari, le Direzioni Provinciali/Uffici provinciali-Territorio dell'Agenzia competenti trasmetteranno a INPS le planimetrie catastali per ogni unità immobiliare stimata, secondo le modalità di cui all'allegato esecutivo-dismissioni.

ART. 5

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

5.1. Lo svolgimento delle attività dedotte nel presente Protocollo d'Intesa implica un trattamento di dati personali in specie riferibili alle attività oggetto del presente atto indicate all'articolo 2, che saranno indicate nel dettaglio nei successivi Atti

esecutivi. Il trattamento sarà effettuato dalle Parti, in qualità di Titolari autonomi, secondo quanto disposto dall'articolo 4 del Regolamento UE, nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui al Regolamento UE e al Codice.

5.2 In particolare le Parti si impegnano:

- a trattare i dati personali relativi al presente Accordo e ai successivi Atti esecutivi secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, esclusivamente per le finalità in essi indicate e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
- a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, ad eccezione dei soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da un atto amministrativo generale o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità giudiziaria o ad altri eventuali soggetti terzi, qualora la comunicazione si dovesse rendere necessaria, per la tutela delle Parti in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali;
- ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall'articolo 32 del Regolamento UE, necessarie a garantire la correttezza e sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento UE;
- a collaborare fra loro al fine di consentire ai soggetti interessati l'esercizio, nella maniera più agevole possibile, del diritto di accesso ai propri dati e degli ulteriori diritti in materia di protezione dei dati personali.

5.3 Con riferimento ai dati personali necessari per la stipulazione e l'esecuzione del presente Protocollo di Intesa, gli stessi vengono trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione dello stesso, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione del medesimo e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.

5.4 Le operazioni di trattamento saranno consentite esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili del trattamento (articoli 28 e 4, n. 8 del Regolamento UE) o persone autorizzate al trattamento dei dati (articoli 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e articolo 2-*quaterdecies* del Codice). In conformità a ciò, le Parti provvederanno, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati, avranno accesso ai dati.

5.5 Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all'altra le violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascun Titolare, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. "*data breach*" al Garante per la protezione dei dati personali, ed eventualmente all'interessato, ai sensi degli articoli 33 e 34 del Regolamento UE e nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla medesima Autorità con il Provvedimento del 27 maggio 2021 n. 209.

5.6 Le Parti provvedono, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell'altro contraente l'informativa di cui all'articolo 13 del Regolamento UE.

5.7 L'Agenzia adempie agli obblighi di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, e successive modifiche e integrazioni, tramite pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del proprio sito istituzionale.

5.8 L’Agenzia si avvale di Sogei S.p.a., con sede in Roma, quale “Responsabile del trattamento” dei dati conferiti per la gestione e l’esecuzione del presente atto.

5.9 I Responsabili della protezione dei dati personali sono:

- per l’Agenzia, il dott. Matteo Piperno, il cui dato di contatto è: entrate.dpo@agenziaentrate.it;
- per INPS, il dott. Adriano Morrone, il cui dato di contatto è responsabileprotezionedati@inps.it

ART. 6

TUTELA DELLA RISERVATEZZA

6.1 Le Parti e i soggetti dei quali queste si avvalgono per l’attività hanno l’obbligo di garantire la riservatezza sui dati e sulle informazioni, di cui verranno in possesso, o comunque a conoscenza, in ragione dell’esecuzione del presente Protocollo di Intesa, anche in osservanza della vigente normativa sulla protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento UE e del Codice.

6.2 I dati e le informazioni di cui al comma 1 non potranno essere divulgati in alcun modo e non potranno essere oggetto di utilizzazione, se non per finalità strettamente connesse all’esecuzione del Protocollo medesimo e con modalità che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno alle Parti.

6.3 Le informazioni e i dati non potranno essere copiati o riprodotti, in tutto o in parte, se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività specificate nel presente Protocollo.

6.4 Le Parti sono inoltre responsabili dell'osservanza degli obblighi di riservatezza di cui a precedenti commi da parte dei propri dipendenti e/o consulenti di cui dovessero avvalersi.

ART. 7

RESPONSABILE DEL PROTOCOLLO

7.1 Ai fini della corretta applicazione di quanto previsto nel presente Protocollo, le Parti individuano il "Responsabile del Protocollo di Intesa":

- a) per l'INPS: Vincenzo Damato, Direttore Centrale Patrimonio.
- b) per l'Agenzia delle entrate: Gianni Guerrieri, Direttore Centrale Servizi Estimativi e Osservatorio del Mercato Immobiliare

ART. 8

DURATA

8.1 Il presente Protocollo di Intesa ha una durata di tre anni a decorrere dalla data di ricezione da parte dell'Agenzia, in posta certificata, del Protocollo stesso firmato digitalmente da INPS.

Alla scadenza il Protocollo potrà essere rinnovato, con le medesime forme, previa espressa manifestazione di volontà delle Parti.

ART. 9

MODIFICHE

9.1 Le Parti si impegnano a definire con successivi atti le eventuali variazioni alle modalità, alle condizioni e ai tempi di svolgimento delle attività previste nel presente Protocollo che si rendano opportune o necessarie, anche a seguito di nuove disposizioni di legge o di variazioni stabilite in sede di definizione della

Convenzione tra l’Agenzia e il Ministero dell’economia e delle finanze, di cui alla lettera R) delle premesse.

ART. 10

COMUNICAZIONI

10.1 Ogni avviso o comunicazione relativa al presente Protocollo di Intesa deve essere inviata ai seguenti recapiti:

a) per INPS: Direzione Centrale Patrimonio

Indirizzo: Viale A. Ballarin, 42 - 00142 Roma (RM)

PEC: dc.patrimonioeinvestimenti@postacert.inps.gov.it

CF: 80078750587

b) per l’Agenzia delle entrate:

Direzione Centrale Servizi Estimativi e Osservatorio Mercato Immobiliare

Indirizzo: Largo Leopardi, 5 – 00185 Roma

PEC: agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it

CF: 06363391001

Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Gabriele Fava
Firmato digitalmente

Agenzia delle entrate
Vincenzo Carbone
Firmato digitalmente

allegato 1

ELENCO DI IMMOBILI INPS

Catasto (Fabbricati/Terreni)	Titolarietà	Regione	Provincia	Comune	Ubicazione	Indirizzo	Civico	Sezione	Foglio	Particella	Subalterno	Categoria catastale	Classe	Consistenza (mc)	Consistenza (mq)	Consistenza (vani)	Rendita (euro)	Destinazione	Stato Locazione (libero/locato/occupato senza titolo/con usufruttuario)	Superficie Convenzionale	Intestazione catastale	Priorità (Si/No)
---------------------------------	-------------	---------	-----------	--------	------------	-----------	--------	---------	--------	------------	------------	---------------------	--------	------------------	------------------	--------------------	----------------	--------------	--	-----------------------------	---------------------------	---------------------

allegato 2

ATTO ESECUTIVO
PER ATTIVITA' DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE TECNICO-
ESTIMATIVA PER IMMOBILI ORDINARI

TRA

Agenzia delle entrate, Direzione Regionale _____ [*specificare la Regione*], con sede in _____, via _____ codice fiscale 06363391001, in persona di _____ in qualità di Direttore Regionale.

[in alternativa, nel caso di sottoscrizione da parte della Direzione Provinciale/Ufficio provinciale Territorio]

Agenzia delle entrate, _____ [*indicare, Direzione Provinciale/Ufficio Provinciale Territorio competente*], con sede in _____, via _____ codice fiscale 06363391001, in persona di _____ in qualità di _____, giusta delega del Direttore Regionale _____ [*specificare la Regione*] prot. n. _____ del _____.

E

Istituto Nazionale Previdenza Sociale, Ente pubblico non economico, con sede legale in Roma, via Ciriaco il Grande n. 21, codice fiscale 80078750587, in persona di _____ in qualità di _____ della Direzione Centrale Patrimonio (di seguito INPS);

di seguito definite anche, disgiuntamente, “*Parte*” e, congiuntamente, “*Parti*”.

PREMESSO CHE

- A. con Protocollo di Intesa sottoscritto dalle Parti in data _____ è stato disciplinato lo svolgimento, da parte dell’Agenzia delle entrate, dell’attività di valutazione immobiliare richiesta da INPS;
- B. con nota prot. n. _____ del _____ [riportare gli estremi Inps della *RdP*], INPS ha richiesto all’Agenzia delle entrate l’espletamento di servizi di valutazione immobiliare, ai sensi dell’articolo 64, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- C. con il presente Atto esecutivo, così come previsto dall’articolo 4 del Protocollo di Intesa, sono disciplinate le modalità operative relative al rapporto di collaborazione tra le Parti.

VISTO

- il Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 che disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati e abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito “Regolamento UE”);
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni , avente ad oggetto “*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consigli, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo*”

al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (di seguito “Codice”);

- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015 concernente “Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche”.
- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 209 del 27 maggio 2021 per quanto concerne la procedura telematica per la notifica di violazioni di dati personali (data *breach*).

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1

OGGETTO

1.1 Con il presente Atto esecutivo le Parti si accordano per lo svolgimento, da parte dell’Agenzia delle entrate in favore di INPS, di attività di valutazione immobiliare consistente in perizia di stima per compravendita dell’immobile:

[indicare esclusivamente il bene immobile oggetto della richiesta di prestazione]

[in alternativa, nel caso di elenco di immobili]

1.1 Con il presente Atto esecutivo le Parti si accordano per lo svolgimento, da parte dell’Agenzia delle entrate in favore di INPS, di attività di valutazione immobiliare consistente in perizie di stima per compravendita degli immobili di cui all’elenco allegato (all.1), parte integrante del presente Atto.

ART. 2

RIMBORSO COSTI

2.1 Per le attività di valutazione richieste da INPS con la nota richiamata in premessa, secondo quanto disposto all'articolo 3, comma 3.1 del Protocollo di Intesa, INPS corrisponderà all'Agenzia delle entrate, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per lo svolgimento delle stesse, l'importo di euro [in cifra] ([in lettere]/00) ottenuto moltiplicando il costo *standard* di 379,00 euro/giorni-uomo per i seguenti parametri:

per le unità immobiliari principali e/o pertinenziali in dismissione di cui al punto 2.1, lettera *a1*) del Protocollo di Intesa:

- 0,33 giorni-uomo per ciascuna unità principale, ossia abitazioni, uffici (categoria catastale A/10 e con un massimo di 20 vani catastali) e negozi;
- 0,13 giorni-uomo per ciascuna pertinenza, ossia magazzini e locali di deposito (cantine e soffitte), posti auto, box, e parti comuni condominiali.

2.2 Il pagamento all'Agenzia delle entrate del suddetto importo deve essere effettuato entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla ricezione, per posta certificata, da parte di INPS della nota di addebito che conterrà i riferimenti INPS del presente atto esecutivo e i riferimenti dell'Agenzia delle entrate delle perizie oggetto della richiesta di rimborso.

Le somme dovute saranno versate, al lordo di eventuali commissioni bancarie, utilizzando le modalità di pagamento che saranno indicate nella medesima nota di addebito.

2.3 INPS comunica che l'indirizzo di posta certificata della struttura interna responsabile della ricezione e della liquidazione della nota di addebito di cui al punto 2.2 è il seguente:

PEC _____.

[riportare la PEC della struttura INPS Centrale]

In caso di ritardato pagamento, sono dovuti gli interessi legali di cui all'articolo 1284, comma 1, del *codice civile*.

2.4 Ai fini della liquidazione del rimborso dei costi, eventuali osservazioni e/o rilievi in ordine alla completezza delle attività svolte o all'eventuale presenza di errori materiali negli elaborati redatti potranno essere rappresentati all'Agenzia delle entrate nel termine di dieci giorni lavorativi, decorrenti dalla consegna dell'elaborato tecnico. In assenza di rilievi entro il suddetto termine, i servizi si intenderanno integralmente accettati ed esattamente eseguiti e di conseguenza sarà emessa e trasmessa la nota di addebito di cui al precedente punto 2.2.

2.5. In merito alla consegna della perizia di stima, si precisa che, secondo quanto concordato nel Protocollo di Intesa al punto 4.5, la Direzione Provinciale [*indicare, nel caso di Milano, Torino, Roma, Napoli: l'Ufficio Provinciale Territorio*] competente trasmetterà alla Direzione Centrale Patrimonio di INPS, le planimetrie catastali per ogni unità immobiliare ricompresa nell'elaborato estimale, eventualmente raccogliendole in uno o più documenti di trasmissione separati dall'elaborato stesso.

Inoltre, l'elaborato estimale riporterà in premessa i riferimenti della richiesta di prestazione e del presente Atto esecutivo sottoscritto.

ART. 3

TERMINI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ

3.1 L'esecuzione delle attività ha inizio a decorrere dalla data di ricezione da parte di _ [*indicare la struttura AdE che ha sottoscritto l'Atto:*

Direzione Regionale/Direzione Provinciale/Ufficio Provinciale Territorio competente], in posta certificata, del presente Atto esecutivo sottoscritto digitalmente sia da _____ [*indicare, Direzione Regionale/Direzione Provinciale/Ufficio Provinciale Territorio competente*] sia da INPS ed è conclusa entro _____giorni [*specificare la tempistica concordata*] da tale data.

3.2 La Direzione Regionale _____ [*specificare la Regione*] veicola tale Atto alla Direzione provinciale [*indicare, nel caso di Milano, Torino, Roma, Napoli: l'Ufficio Provinciale Territorio*] territorialmente competente allo svolgimento della valutazione, che provvede all'organizzazione delle necessarie operazioni e all'espletamento delle attività oggetto dell'incarico secondo i tempi indicati, salvo casi di forza maggiore e di impedimenti o ritardi ad essa non addebitabili.

[nel caso di sottoscrizione da parte della Direzione Provinciale/Ufficio Provinciale Territorio competente]

3.2 _____ [*indicare, La Direzione Provinciale/l'Ufficio Provinciale Territorio competente*] provvede all'organizzazione delle necessarie operazioni e all'espletamento delle attività oggetto dell'incarico secondo i tempi indicati, salvo casi di forza maggiore e di impedimenti o ritardi ad essa non addebitabili.

3.3 Le valutazioni delle unità immobiliari in oggetto saranno eseguite sulla base dello stato di fatto e con epoca di stima (*gg/mm/aaaa*), in quanto coincidente con la data di riferimento dell'ultimo semestre delle quotazioni pubblicate dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI).

Si precisa che, qualora la sottoscrizione dell'Atto esecutivo sia prossima alla data di pubblicazione delle quotazioni OMI, il semestre di riferimento per l'epoca di stima sarà quello prossimo alla pubblicazione.

Trascorso un anno dalla data di riferimento della perizia di stima trasmessa a INPS, un eventuale aggiornamento su richiesta di INPS sarà effettuato in base alla variazione dei valori del mercato immobiliare registrata dall'OMI nel periodo e nello specifico segmento di mercato.

3.4 Considerato che i criteri di dismissione saranno quelli stabiliti per le operazioni di cartolarizzazione, gli immobili residenziali e quelli non residenziali con contratto scaduto per i quali viene percepita la sola indennità di occupazione saranno stimati "a libero". Qualora detti immobili sono gravati da usufrutto, ne sarà stimata la nuda proprietà previa, se necessario, di specifica comunicazione da parte di INPS, dei dati dell'usufruttuario.

Diversamente, le unità non residenziali con contratti ancora in essere dovranno essere valutate secondo l'effettivo stato locativo. Per consentire quest'ultimo tipo di valutazione, INPS tramite la propria Struttura competente o il soggetto gestore affidatario del servizio provvederà a fornire direttamente a _____ [indicare, Direzione Provinciale/Ufficio Provinciale Territorio competente], entro 7 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, nel rispetto della scadenza pattuita, le informazioni concernenti i canoni, le scadenze e le destinazioni d'uso da prendere a riferimento nella stima, contenute nei contratti di locazione in essere, oltre a eventuali altre clausole contrattuali. Se, diversamente da quanto indicato da INPS nell'elenco allegato, in fase di sopralluogo le unità non residenziali risultassero occupate, esse saranno valutate comunque "a libero", salvo tempestive comunicazioni da parte di INPS circa gli eventuali contratti di locazione in essere.

3.5 La valutazione delle unità in esame verrà sospesa, interrompendo la decorrenza dei termini di cui al punto 3.1 per la conclusione delle attività, e ne sarà data, quindi, tempestiva comunicazione a INPS (e, per conoscenza, alla Direzione Centrale Servizi Estimativi e Osservatorio Mercato Immobiliare e alla Direzione Regionale di appartenenza, della medesima Agenzia delle entrate) nel caso di incompleta e/o inesatta trasmissione delle informazioni da parte di INPS o di carenze riscontrate nella documentazione presente nella banca dati catastale, quali: mancanza di planimetria catastale, proprietà non riferita al soggetto INPS, identificativi catastali inesistenti. In ogni caso, considerato che INPS è esente dall'obbligo di consegnare la documentazione prevista dall'articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, così come modificato dal decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge 11 novembre 2014, n. 164 (c.d. "Sblocca Italia") e, in particolare, quella relativa alla proprietà dei beni, alla regolarità urbanistica-edilizia e fiscale, alla dichiarazione di conformità catastale prevista dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il processo valutativo verrà sospeso solo nell'impossibilità da parte _____ [*indicare, Direzione Provinciale/Ufficio Provinciale Territorio competente*] di reperire le informazioni essenziali per la valutazione.

Si precisa che le anomalie di intestazione riconducibili alla società impresa di costruzione dell'immobile non sospendono la valutazione.

3.6 Qualora la valutazione dell'unità immobiliari fosse sospesa nell'impossibilità da parte _____ [*indicare, Direzione Provinciale/Ufficio Provinciale Territorio competente*] di reperire le informazioni essenziali per la valutazione (di cui al precedente punto 3.5), _____ [*indicare, Direzione Provinciale/Ufficio Provinciale Territorio competente*] chiederà a INPS (e, per

conoscenza, alla Direzione Centrale Servizi Estimativi e Osservatorio Mercato Immobiliare e alla Direzione Regionale di appartenenza, della medesima Agenzia delle entrate) precisazioni sulle criticità riscontrate.

Il termine è differito per un numero di giorni pari a quello in cui è perdurata la sospensione e quindi il processo valutativo e la decorrenza dei termini per la conclusione delle attività riprendono dalla data in cui INPS comunicherà a _____ [*indicare, Direzione Provinciale/Ufficio Provinciale Territorio competente*] (e per conoscenza Direzione Centrale Servizi Estimativi e Osservatorio Mercato Immobiliare e alla Direzione Regionale competente della medesima Agenzia delle entrate) di aver posto in essere le attività necessarie al superamento delle criticità segnalate.

3.7 In caso di mancata, incompleta e/o inesatta trasmissione di detta documentazione da parte di INPS, _____ [*indicare, Direzione Provinciale/Ufficio Provinciale Territorio competente*] potrà richiedere la relativa integrazione documentale assegnando un termine per la consegna, informando per conoscenza la Direzione Centrale Servizi Estimativi e Osservatorio Mercato Immobiliare e alla Direzione Regionale competente della medesima Agenzia delle entrate.

3.8 Si precisa che eventuali ritardi nella consegna della documentazione richiesta comporteranno un differimento dei tempi previsti per l'espletamento dell'incarico da parte _____ [*indicare, Direzione Provinciale/Ufficio Provinciale Territorio competente*], per un numero di giorni pari a quelli di attesa della suddetta documentazione.

3.9 Le Parti convengono che _____ [*indicare, Direzione Provinciale/Ufficio Provinciale Territorio competente*], in ogni caso, non effettua

alcuna verifica, né assume alcuna responsabilità, in ordine alla veridicità della documentazione prodotta da INPS.

3.10 Nell'ipotesi in cui non sia possibile procedere da parte di INPS con la consegna della documentazione, l'incarico si intenderà revocato.

La comunicazione di revoca dell'incarico sarà trasmessa a INPS e per conoscenza alla Direzione Centrale Servizi Estimativi e Osservatorio Mercato Immobiliare e alla Direzione Regionale competente della medesima Agenzia delle entrate.

Da parte di INPS restano fermi l'obbligo di corresponsione dei costi comunque sostenuti dall'Agenzia delle entrate per le attività eventualmente già effettuate e la possibilità di formulare una nuova richiesta di valutazione, non appena saranno reperite le necessarie informazioni.

3.11 Le attività di sopralluogo saranno svolte, in data da concordare, dai tecnici _____ [indicare, Direzione Provinciale/Ufficio Provinciale Territorio competente] congiuntamente ai soggetti incaricati da INPS nel rispetto delle modalità di cui ai successi punti 3.12 e 3.13. A tal fine _____ [indicare, Direzione Provinciale/Ufficio Provinciale Territorio competente], nel rispetto della tempistica di esecuzione delle prestazioni stabilita al comma 3.1, comunicherà tempestivamente a INPS il calendario dei giorni disponibili per l'esecuzione dei sopralluoghi. INPS, con congruo anticipo rispetto a tali date, avrà cura di avvisare gli inquilini delle visite concordate. A conclusione delle operazioni di sopralluogo, sarà stilato e sottoscritto un verbale a firma del tecnico _____ [indicare, Direzione Provinciale/Ufficio Provinciale Territorio competente] e del tecnico incaricato da INPS o dal soggetto gestore affidatario del servizio.

3.12 Nel verbale verrà dato atto anche di quali unità sono risultate inaccessibili e le ragioni del mancato accesso. La valutazione di tali unità sarà comunque

effettuata sulla base delle informazioni disponibili nella banca dati catastale, integrandole, per le unità non residenziali locate, con le informazioni - di cui al precedente punto 3.4 eventualmente comunicate da INPS.

3.13 La valutazione dell'immobile con riferimento allo stato manutentivo che è possibile riscontrare in sede di sopralluogo interno ed esterno sarà eseguita, come indicato nei punti che seguono, a seconda della presenza o meno di persone o cose all'interno della singola unità immobiliare in esame.

A. Per le unità immobiliari libere da persone e/o cose:

- nel caso di immobile accessibile la stima del bene, con riguardo allo stato manutentivo, terrà evidentemente conto dello stato di fatto riscontrato in fase di sopralluogo;
- nel caso sia impossibile eseguire il sopralluogo al suo interno (per cause non imputabili a _____ [*indicare, Direzione Provinciale/Ufficio Provinciale Territorio competente*]), la valutazione dell'immobile sarà eseguita con riferimento ad uno stato manutentivo interno ordinario in relazione all'epoca di costruzione del fabbricato e tenendo conto delle possibili indicazioni fornite da INPS per eventuali lavori eseguiti all'interno dell'immobile stesso, oltreché delle risultanze del sopralluogo esterno.

B. Per le unità immobiliari occupate da persone e/o cose:

- nel caso di immobile accessibile la stima del bene con riguardo allo stato manutentivo terrà evidentemente conto dello stato di fatto riscontrato in fase di sopralluogo;

- nel caso sia impossibile eseguire il sopralluogo al suo interno (ma solo all'esterno del fabbricato ed eventualmente alle parti comuni), per la stima del bene con riguardo allo stato manutentivo interno, si ipotizzeranno:
 - condizioni manutentive compatibili, ordinariamente, con l'ultima manutenzione straordinaria eseguita, ove INPS fornisca indicazione di dettaglio di eventuali lavori svolti all'interno dell'unità e la data di esecuzione degli stessi, e di quanto eventualmente rilevato negli appartamenti liberi ove presenti;
 - condizioni manutentive compatibili, ordinariamente, con l'epoca di costruzione del fabbricato e con riferimento a quanto eventualmente rilevato negli appartamenti liberi, ove presenti e accessibili, se INPS non fornisce le informazioni di cui al punto precedente.

3.14 Si prevede, inoltre, che la consistenza di riferimento per la valutazione delle unità immobiliari è la superficie catastale calcolata ai sensi del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138 (come indicato nel «Manuale operativo delle stime immobiliari» dell'Agenzia delle entrate). Tale consistenza verrà verificata, ove possibile, in fase di sopralluogo e solo nel caso di unità immobiliari accessibili e qualora necessario, attraverso misure di controllo a campione su planimetrie esistenti negli archivi catastali.

ART. 4

ONERI DI COLLABORAZIONE E RESPONSABILITÀ DELLE PARTI

4.1 Per lo svolgimento delle operazioni in oggetto, ai fini del rispetto dei tempi convenuti, INPS assicura la piena collaborazione, oltre che nel trasmettere tempestivamente le informazioni suppletive che dovessero occorrere a

_____ [indicare, Direzione Provinciale/Ufficio Provinciale Territorio competente], anche per l'effettuazione del sopralluogo dell'immobile, nei limiti di quanto previsto ai punti 3.2 e 3.13.

4.2 INPS assume ogni responsabilità derivante da una dilazione dei tempi prefissati conseguente a ritardi nell'integrazione dei documenti e/o delle informazioni richiesti.

4.3 _____ [indicare, Direzione Provinciale/Ufficio Provinciale Territorio competente] garantisce, l'espletamento delle attività in oggetto con l'uso della diligenza tecnica, della competenza, della correttezza e dell'indipendenza di giudizio richieste dalla natura dell'incarico medesimo.

4.4 _____ [indicare, Direzione Provinciale/Ufficio Provinciale Territorio competente] non risponde di eventuali ritardi nello svolgimento dei servizi conseguenti a mancata effettuazione, nei termini concordati, dei necessari sopralluoghi che non fossero resi possibili per cause alla stessa non imputabili. In tali casi, _____ [indicare, Direzione Provinciale/Ufficio Provinciale Territorio competente] comunicherà a INPS, e per conoscenza alla Direzione Centrale Servizi Estimativi e Osservatorio Mercato Immobiliare e alla Direzione Regionale competente della medesima Agenzia delle entrate, le succitate cause ostative all'esecuzione delle prestazioni, fissando un nuovo termine per lo svolgimento dei sopralluoghi, compatibile con la scadenza fissata al punto 3.1 ovvero ai punti 3.6 e 3.8 in caso di differimento dei tempi. Nel caso in cui il nuovo termine fissato per l'effettuazione del sopralluogo non fosse compatibile con la scadenza dei punti di cui sopra, la tempistica di espletamento dell'incarico da parte _____ [indicare, Direzione Provinciale/Ufficio Provinciale Territorio competente] dovrà essere tra le Parti di nuovo concordata formalmente, tenendo conto del ritardo nell'esecuzione del sopralluogo.

Decorso inutilmente il nuovo termine del sopralluogo ovvero in caso di mancato accordo riguardo la nuova scadenza dell'incarico e/o il nuovo termine per l'effettuazione del sopralluogo, l'incarico relativo alla stima del bene o dei beni si intenderà revocato. La comunicazione di revoca dell'incarico sarà trasmessa a INPS e per conoscenza alla Direzione Centrale Servizi Estimativi e Osservatorio Mercato Immobiliare e alla Direzione Regionale competente della medesima Agenzia delle entrate.

INPS ha l'obbligo di corresponsione dei costi comunque sostenuti dall'Agenzia delle entrate per le attività già effettuate e la possibilità di formulare una nuova richiesta di valutazione, non appena sarà possibile eseguire i sopralluoghi.

4.5 In caso di reiterato inadempimento agli obblighi di pagamento da parte di INPS, l'Agenzia delle entrate si riserva di non sottoscrivere ulteriori Atti esecutivi.

ART. 5

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

5.1 Lo svolgimento delle attività dedotte nel presente Protocollo d'Intesa implica un trattamento di dati personali, in specie riferibili alle attività oggetto del presente atto indicate all'articolo 1. Il trattamento sarà effettuato dalle Parti, in qualità di Titolari autonomi, secondo quanto disposto dall'articolo 4 del Regolamento UE, nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui al Regolamento UE e al Codice.

5.2 In particolare le Parti si impegnano:

- a trattare i dati personali relativi al presente Atto esecutivo secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, esclusivamente per le finalità in essi indicate e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;

- a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, ad eccezione dei soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da un atto amministrativo generale o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità giudiziaria o ad altri eventuali soggetti terzi, qualora la comunicazione si dovesse rendere necessaria, per la tutela delle Parti in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali;
- ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall'articolo 32 del Regolamento UE, necessarie a garantire la correttezza e sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento UE;
- a collaborare fra loro al fine di consentire ai soggetti interessati l'esercizio, nella maniera più agevole possibile, del diritto di accesso ai propri dati e degli ulteriori diritti in materia di protezione dei dati personali.

5.3 Con riferimento ai dati personali necessari per la stipulazione e l'esecuzione del presente Protocollo di Intesa, gli stessi vengono trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione dello stesso, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione del medesimo e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.

5.4 Le operazioni di trattamento saranno consentite esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili del trattamento (articoli 28 e 4, n. 8 del Regolamento UE) o persone autorizzate al trattamento dei dati (articoli 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e articolo 2-*quaterdecies* del Codice). In conformità a ciò, le Parti provvederanno, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati, avranno accesso ai dati.

5.5 Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all'altra le violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascun Titolare, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. “*data breach*” al Garante per la protezione dei dati personali, ed eventualmente all'interessato, ai sensi degli articoli 33 e 34 del Regolamento UE. e nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla medesima Autorità con il Provvedimento del 27 maggio 2021 n. 209.

5.6 Le Parti provvedono, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell'altro contraente l'informativa di cui all'articolo 13 del Regolamento UE.

5.7 L'Agenzia delle entrate adempie agli obblighi di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e successive modifiche e integrazioni, tramite pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del proprio sito istituzionale.

5.8 L'Agenzia delle entrate si avvale di Sogei S.p.a., con sede in Roma, quale “Responsabile del trattamento” dei dati conferiti per la gestione e l'esecuzione del presente atto.

5.9 I Responsabili della protezione dei dati personali sono:

- per l'Agenzia delle entrate, il dott. Matteo Piperno, il cui dato di contatto è entrate.dpo@agenziaentrate.it;
- per INPS, il dott. Adriano Morrone, il cui dato di contatto è responsabileprotezionedati@inps.it

ART. 6

RESPONSABILE DELL'ATTO ESECUTIVO

6.1 Ai fini della corretta applicazione di quanto previsto nel presente Atto esecutivo, le Parti individuano il “Responsabile dell’Atto esecutivo”:

a) per l’INPS

_____ [Nome e Cognome]

b) per l’Agenzia delle entrate

_____ [Nome e Cognome]

ART. 7

DURATA

7.1 Il presente Atto esecutivo ha effetto dalla data di ricezione da parte dell’Agenzia delle entrate, in posta certificata, dell’atto stesso firmato digitalmente da INPS e si considera concluso con l’esecuzione delle prestazioni entro la tempistica concordata nel precedente punto 3.1 ovvero al punto 3.6 e 3.8.

ART. 8

MODIFICHE

8.1 Le Parti si impegnano a definire con successivi Atti le eventuali variazioni alle modalità, alle condizioni e ai tempi di svolgimento delle attività previste nel presente Atto esecutivo che si rendano opportune o necessarie, anche a seguito di nuove disposizioni di legge o di variazioni stabilite in sede di definizione della Convenzione tra l’Agenzia delle entrate e il Ministero dell’economia e delle

finanze, di cui alla lettera R) del Protocollo di Intesa stipulato fra le Parti e richiamato in premessa.

ART. 9

RINVIO

9.1 Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Atto esecutivo si rimanda alla disciplina di cui al Protocollo di Intesa stipulato fra le Parti, richiamato nella lettera A) delle premesse.

ART. 10

COMUNICAZIONI

10.1 Ogni comunicazione relativa al presente Atto esecutivo deve essere inviata ai seguenti recapiti:

a) per INPS: _____
[specificare la struttura che sottoscrive]

Indirizzo: _____

PEC: _____

CF _____

b) per l'Agenzia delle entrate: _____
specificare la struttura Direzione Regionale/Direzione Provinciale/dell'Ufficio Provinciale Territorio competente]

Indirizzo _____



PEC: _____

CF: 06363391001

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Nome e Cognome
Firmato digitalmente

Agenzia delle entrate

[specificare la struttura che sottoscrive]

Nome e Cognome
Firmato digitalmente

allegato 3

ATTO ESECUTIVO
PER ATTIVITA' DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE TECNICO-
ESTIMATIVA PER IMMOBILI SPECIALI

TRA

Agenzia delle entrate, Direzione Regionale _____ [*specificare la Regione*], con sede in _____, via _____ codice fiscale 06363391001, in persona di _____ in qualità di Direttore Regionale.

[in alternativa, nel caso di sottoscrizione da parte della Direzione provinciale/Ufficio provinciale Territorio]

Agenzia delle entrate, _____ [*indicare, Direzione Provinciale/Ufficio Provinciale Territorio competente*], con sede in _____, via _____ codice fiscale 06363391001, in persona di _____ in qualità di _____, giusta delega del Direttore Regionale _____ [*specificare la Regione*] prot. n. _____ del _____.

E

Istituto Nazionale Previdenza Sociale, Ente pubblico non economico, con sede legale in Roma, via Ciriaco il Grande n. 21, codice fiscale 80078750587, in persona di _____ in qualità di _____ della Direzione Centrale Patrimonio (di seguito INPS);

di seguito definite anche, disgiuntamente, “*Parte*” e, congiuntamente, “*Parti*”.

PREMESSO CHE

- A. con Protocollo di Intesa sottoscritto dalle Parti in data _____ è stato disciplinato lo svolgimento, da parte dell’Agenzia delle entrate, dell’attività di valutazione immobiliare richiesta da INPS;
- B. con nota prot. n. _____ del _____ [*riportare gli estremi della RdP*], INPS ha richiesto all’Agenzia delle entrate l’espletamento di servizi di valutazione immobiliare, ai sensi dell’articolo 64, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- C. con il presente Atto esecutivo, così come previsto dall’articolo 4 del Protocollo di Intesa, sono disciplinate le modalità operative relative al rapporto di collaborazione tra le Parti.

VISTO

- il Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 che disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati e abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito “Regolamento UE”);
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, avente ad oggetto “*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al*

regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE” (di seguito “Codice”);

- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015 concernente “Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche”.
- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 209 del 27 maggio 2021 per quanto concerne la procedura telematica per la notifica di violazioni di dati personali (*data breach*).

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1

OGGETTO

1.1 Con il presente Atto esecutivo le Parti si accordano per lo svolgimento, da parte di dell’Agenzia delle entrate in favore di INPS, di attività di valutazione immobiliare relativa alla perizia di stima dell’immobile speciale da dismettere secondo quanto disposto nel punto a) comma 2.1, dell’articolo 2 del Protocollo di Intesa

[indicare esclusivamente il bene immobile oggetto della richiesta di prestazione]

[in alternativa, nel caso di elenco di immobili]

1.1 Con il presente Atto esecutivo le Parti si accordano per lo svolgimento, da parte dell'Agenzia delle entrate in favore di INPS, di attività di valutazione degli immobili di cui all'elenco allegato (all.1) parte integrante del presente Atto, per la perizia di stima degli immobili speciali da dismettere/valorizzare secondo quanto disposto nel punto a) comma 2.1, dell'articolo 2 del Protocollo di Intesa

[indicare esclusivamente i beni immobile oggetto della richiesta di prestazione]

ART. 2

RIMBORSO COSTI

2.1 Per le attività di valutazione richieste da INPS con la nota richiamata in premessa, secondo quanto disposto all'articolo 3, comma 3.1 del Protocollo di Intesa, INPS corrisponderà all'Agenzia delle entrate, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per lo svolgimento delle stesse, l'importo di euro [in cifra] ([in lettere])/00 determinato sulla base del costo *standard* per giorno-uomo, fissato in euro 379,00 (trecentosettantanove/00), per i giorni-uomo equivalenti occorrenti allo svolgimento per l'attività di valutazione prevista.

Il calcolo dei giorni-uomo è effettuato in relazione alle indagini di mercato da eseguire, alle zone OMI in cui sono ubicati gli immobili, alla numerosità e alla distribuzione degli stessi sul territorio, nonché al numero dei sopralluoghi necessari per lo svolgimento della valutazione.

2.2 Il pagamento all'Agenzia delle entrate del suddetto importo deve essere effettuato entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla ricezione, per posta certificata, da parte di INPS della nota di addebito, che conterrà i riferimenti INPS

del presente atto esecutivo e i riferimenti dell’Agenzia delle entrate delle perizie oggetto della richiesta di rimborso.

Le somme dovute saranno versate, al lordo di eventuali commissioni bancarie, utilizzando le modalità di pagamento che saranno indicate nella medesima nota di addebito.

2.3 INPS comunica che l’indirizzo di posta certificata della struttura interna responsabile della ricezione e della liquidazione della nota di addebito di cui al punto 2.2 è il seguente:

PEC _____

[riportare la PEC della struttura INPS Centrale]

In caso di ritardato pagamento, sono dovuti gli interessi legali di cui all’articolo 1284, comma 1, del codice civile.

2.4 Ai fini della liquidazione del rimborso dei costi, eventuali osservazioni e/o rilievi in ordine alla completezza delle attività svolte e dalla documentazione trasmessa o all’eventuale presenza di errori materiali negli elaborati redatti potranno essere rappresentati all’Agenzia delle entrate nel termine di quindici giorni lavorativi, decorrenti dalla consegna dell’elaborato tecnico. In assenza di rilievi entro il suddetto termine, i servizi si intenderanno integralmente accettati ed esattamente eseguiti e di conseguenza sarà emessa e trasmessa la nota di addebito di cui al precedente punto 2.2.

2.5 La Direzione Provinciale competente [*indicare, nel caso di Milano, Torino, Roma, Napoli: l’Ufficio Provinciale Territorio competente*] trasmetterà alla Direzione Centrale di INPS secondo quanto riportato nel Protocollo di Intesa al punto 4.5 le planimetrie catastali per ogni unità immobiliare ricompresa nella

perizia di stima, eventualmente raccogliendole in uno o più documenti di trasmissione, separati dalla medesima perizia.

Inoltre, la perizia di stima riporterà in premessa i riferimenti della richiesta di prestazione e del presente Atto esecutivo sottoscritto.

ART. 3

TERMINI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ

3.1 L'esecuzione delle attività ha inizio a decorrere dalla data di ricezione da parte di _ *[indicare la struttura AdE che ha sottoscritto l'Atto: Direzione Regionale/Direzione Provinciale/Ufficio Provinciale Territorio competente]* in posta certificata, del presente Atto esecutivo sottoscritto digitalmente sia da _____ *[indicare, Direzione Regionale/Direzione Provinciale/Ufficio Provinciale Territorio competente]* sia da INPS ed è conclusa entro __giorni *[specificare la tempistica concordata]* da tale data.

3.2 La Direzione Regionale _____ *[specificare la Regione]* veicola tale Atto alla Direzione provinciale *[indicare, nel caso di Milano, Torino, Roma, Napoli: l'Ufficio Provinciale Territorio]* territorialmente competente allo svolgimento della valutazione, che provvede all'organizzazione delle necessarie operazioni e all'espletamento delle attività oggetto dell'incarico secondo i tempi indicati, salvo casi di forza maggiore e di impedimenti o ritardi ad essa non addebitabili.

[nel caso di sottoscrizione da parte della Direzione Provinciale/Ufficio Provinciale Territorio competente]

3.2 _____ [indicare, *La Direzione Provinciale/L'Ufficio Provinciale Territorio competente*] provvede all'organizzazione delle necessarie operazioni e all'espletamento delle attività oggetto dell'incarico secondo i tempi indicati, salvo casi di forza maggiore e di impedimenti o ritardi ad essa non addebitabili.

3.3 La valutazione dell'immobile verrà sospesa, interrompendo la decorrenza dei termini di cui al punto 3.1 per la conclusione delle attività, e ne sarà data, quindi, tempestiva comunicazione a INPS (e, per conoscenza, alla Direzione Centrale Servizi Estimativi e Osservatorio Mercato Immobiliare e alla Direzione Regionale di appartenenza, della medesima Agenzia delle entrate) nel caso di incompleta e/o inesatta trasmissione delle informazioni da parte di INPS o di carenze riscontrate nella documentazione presente nella banca dati catastale, quali: mancanza di planimetria catastale, proprietà non riconducibile al soggetto INPS, identificativi catastali inesistenti. In ogni caso, considerato che INPS è esente dall'obbligo di consegnare la documentazione prevista dall'articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, così come modificato dal decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge 11 novembre 2014, n. 164 (c.d. "Sblocca Italia") e, in particolare, quella relativa alla proprietà dei beni, alla regolarità urbanistica-edilizia e fiscale, alla dichiarazione di conformità catastale prevista dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il processo valutativo verrà sospeso solo nell'impossibilità da parte _____ [indicare, *Direzione Provinciale/Ufficio Provinciale Territorio competente*] di reperire le informazioni essenziali per la valutazione.

Si precisa che le anomalie di intestazione riconducibili alla società impresa di costruzione dell'immobile non sospendono la valutazione

3.4 Nell'ipotesi di sospensione dell'attività di cui al precedente punto 3.3, _____ [indicare, Direzione Provinciale/Ufficio Provinciale Territorio competente] ne darà tempestiva comunicazione a INPS (e, per conoscenza, alla Direzione Centrale Servizi Estimativi e Osservatorio Mercato Immobiliare e alla Direzione Regionale di competenza, della medesima Agenzia delle entrate), chiedendo contestualmente precisazioni per superare le criticità riscontrate.

3.5 Qualora la valutazione dell'immobile fosse sospesa per il verificarsi della ipotesi di cui al precedente punto 3.3, il termine previsto dal punto 3.1 del presente articolo è differito per un numero di giorni pari a quello in cui è perdurata la sospensione e quindi il processo valutativo e la decorrenza dei termini per la conclusione delle attività riprendono dalla data in cui INPS comunicherà _____ [indicare, Direzione Provinciale/Ufficio Provinciale Territorio competente] e per conoscenza Direzione Centrale Servizi Estimativi e Osservatorio Mercato Immobiliare e alla Direzione Regionale competente della medesima Agenzia delle entrate di aver posto in essere le attività necessarie al superamento delle criticità segnalate.

3.6 Al fine di procedere all'espletamento dell'incarico e contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, INPS trasmette la seguente documentazione, propedeutica all'attività in oggetto, dichiarando che le informazioni in essa contenute sono veritiere, complete e idonee a consentire l'avvio delle attività da parte _____ [indicare, Direzione Provinciale/Ufficio Provinciale Territorio competente]: [segue elenco documentazione]

[in alternativa, nel caso di assenza di documentazione in fase di sottoscrizione dell'Atto esecutivo]

3.6 Al fine di procedere all'espletamento dell'incarico INPS si impegna a fornire in tempo utile, ai fini del rispetto della scadenza indicata nel precedente punto 3.1 ovvero della scadenza di cui al punto 3.5, tutta la documentazione, propedeutica all'attività in oggetto, che sarà eventualmente richiesta _____ [indicare, Direzione Provinciale/dall'Ufficio Provinciale Territorio competente], dichiarando che le informazioni in essa contenute sono veritiere, complete e idonee a consentire l'avvio delle attività da parte _____ [indicare, Direzione Provinciale/dell'Ufficio Provinciale Territorio competente].

3.7 In caso di mancata, incompleta e/o inesatta trasmissione di detta documentazione da parte di INPS, _____ [indicare, Direzione Provinciale/Ufficio Provinciale Territorio competente] potrà richiedere la relativa integrazione documentale assegnando un termine per la consegna, informando per conoscenza la Direzione Centrale Servizi Estimativi e Osservatorio Mercato Immobiliare e alla Direzione Regionale competente della medesima Agenzia delle entrate.

3.8 Si precisa che, in ogni caso, eventuali ritardi nella consegna della documentazione richiesta comporteranno un differimento dei tempi previsti per l'espletamento dell'incarico da parte _____ [indicare, Direzione Provinciale/Ufficio Provinciale Territorio competente], per un numero di giorni pari a quelli di attesa della suddetta documentazione.

3.9 Le Parti convengono che _____ [indicare, Direzione Provinciale/Ufficio Provinciale Territorio competente] non effettua alcuna verifica, né assume alcuna responsabilità, in ordine alla veridicità

della documentazione prodotta da INPS relativa, in particolare, ad autorizzazioni e/o concessioni edilizie, a pareri espressi da enti competenti (quali VV.F., Uffici d'igiene pubblica) e a certificazioni sulla conformità degli impianti, considerando detta documentazione perfettamente regolare.

3.10 È fatta salva la possibilità per le Parti, in caso di carenza o assenza di documentazione, di concordare formalmente che la perizia venga comunque effettuata nel presupposto che gli immobili siano esenti da qualsiasi peso, servitù, e vincoli vari, nonché in regola con tutte le norme tecniche vigenti in materia urbanistica, ambientale, di conformità degli impianti, di sicurezza ed idoneità dei locali.

3.11 Nell'ipotesi in cui non sia possibile procedere da parte di INPS con la consegna della documentazione, l'incarico da parte _____
[*indicare, Direzione Provinciale/Ufficio Provinciale Territorio competente*] si intenderà revocato.

La comunicazione di revoca dell'incarico sarà trasmessa a INPS e per conoscenza alla Direzione Centrale Servizi Estimativi e Osservatorio Mercato Immobiliare e alla Direzione Regionale competente della medesima Agenzia delle entrate.

Da parte di INPS restano fermi l'obbligo di corresponsione dei costi comunque sostenuti dall'Agenzia delle entrate per le attività eventualmente già effettuate e la possibilità di formulare una nuova richiesta di valutazione, non appena saranno reperite le necessarie informazioni.

3.12 Le attività di sopralluogo, saranno svolte, in data da concordare, dai tecnici _____
[*indicare, Direzione Provinciale/Ufficio Provinciale Territorio competente*] congiuntamente ai soggetti incaricati da INPS, verificando contestualmente la corrispondenza tra lo stato di fatto e quello che emerge dai documenti acquisiti. A tal fine _____

[*indicare, Direzione Provinciale/Ufficio Provinciale Territorio competente*], nel rispetto della tempistica di esecuzione delle prestazioni stabilita al comma 3.1, comunicherà tempestivamente a INPS il calendario dei giorni disponibili per l'esecuzione dei sopralluoghi.

Nel caso di difformità, _____ [*indicare, Direzione Provinciale/Ufficio Provinciale Territorio competente*] procederà secondo le modalità indicate nel precedente punto 3.3 ovvero nel punto 3.7. I tecnici _____ [*indicare, Direzione Provinciale/Ufficio Provinciale Territorio competente*] verificheranno a campione la correttezza dei dati documentali relativamente alla consistenza, per la quale si farà riferimento a quella desunta dalla documentazione catastale ovvero il calcolo delle superfici sarà effettuato ai sensi del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138 (come indicato nel «Manuale operativo delle stime immobiliari» dell'Agenzia delle entrate).

A conclusione delle operazioni di sopralluogo, sarà stilato e sottoscritto un verbale a firma del tecnico _____ [*indicare, Direzione Provinciale/Ufficio Provinciale Territorio competente*] e del tecnico incaricato da INPS o dal soggetto affidatario del servizio. All'esito dell'sopralluogo INPS specificherà se l'immobile deve essere stimato nello stato attuale o nell'ipotesi che sia libero da ingombri o da corpi di fabbrica da demolire.

3.13 Per l'esecuzione dei sopralluoghi, INPS con congruo anticipo rispetto alla data concordata con i tecnici _____ [*indicare, Direzione Provinciale/Ufficio Provinciale Territorio competente*] avrà cura di avvisare delle visite stabilite gli occupanti dell'immobile/i da stimare.

ART. 4

ONERI DI COLLABORAZIONE E RESPONSABILITÀ DELLE PARTI

4.1 Per lo svolgimento delle operazioni in oggetto, ai fini del rispetto dei tempi convenuti, INPS assicura la piena collaborazione, oltre che nel trasmettere tempestivamente le informazioni suppletive che dovessero occorrere a _____ [*indicare, Direzione Provinciale/Ufficio Provinciale Territorio competente*], anche per l'effettuazione del sopralluogo dell'immobile, nei limiti di quanto previsto ai punti 3.2, 3.3, 3.6, 3.7, 3.8 e 3.12.

4.2 INPS assume ogni responsabilità derivante da una dilazione dei tempi prefissati conseguente a ritardi nell'integrazione dei documenti e/o delle informazioni richiesti.

4.3 _____ [*indicare, Direzione Provinciale/Ufficio Provinciale Territorio competente*] garantisce l'espletamento delle attività in oggetto con l'uso della diligenza tecnica, della competenza, della correttezza e dell'indipendenza di giudizio richieste dalla natura dell'incarico medesimo.

4.4 _____ [*indicare, Direzione Provinciale/Ufficio Provinciale Territorio competente*] non risponde di eventuali ritardi nello svolgimento dei servizi conseguenti a mancata effettuazione, nei termini concordati, dei necessari sopralluoghi che non fossero resi possibili per cause alla stessa non imputabili. In tali casi, _____ [*indicare, Direzione Provinciale/Ufficio Provinciale Territorio competente*] comunicherà a INPS e, per conoscenza, alla Direzione Centrale Servizi Estimativi e Osservatorio Mercato Immobiliare e alla Direzione Regionale competente della medesima Agenzia delle entrate, le succitate cause ostative all'esecuzione del sopralluogo, dando un nuovo termine per lo svolgimento dei sopralluoghi,

compatibile con la scadenza fissata al punto 3.1 ovvero al punto 3.5 in caso di differimento dei tempi. Nel caso in cui il nuovo termine fissato per l'effettuazione del sopralluogo non fosse compatibile con la scadenza dei punti di cui sopra, la tempistica di espletamento dell'incarico da parte _____ [indicare, Direzione Provinciale/Ufficio Provinciale Territorio competente] dovrà essere tra le Parti di nuovo concordata formalmente, tenendo conto del ritardo nell'esecuzione del sopralluogo.

Decorso inutilmente il nuovo termine del sopralluogo ovvero in caso di mancato accordo riguardo la nuova scadenza dell'incarico e/o il nuovo termine per l'effettuazione del sopralluogo, l'incarico relativo alla stima del bene o dei beni si intenderà revocato. La comunicazione di revoca dell'incarico sarà trasmessa a INPS e per conoscenza alla Direzione Centrale Servizi Estimativi e Osservatorio Mercato Immobiliare e alla Direzione Regionale competente della medesima Agenzia delle entrate.

INPS ha l'obbligo di corresponsione dei costi comunque sostenuti dall'Agenzia delle entrate per le attività già effettuate e la possibilità di formulare una nuova richiesta di valutazione, non appena sarà possibile eseguire i sopralluoghi.

4.5. In caso di reiterato inadempimento agli obblighi di pagamento da parte di INPS, l'Agenzia delle entrate si riserva di non sottoscrivere ulteriori Atti esecutivi.

ART. 5

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

5.1. Lo svolgimento delle attività dedotte nel presente Protocollo d'Intesa implica un trattamento di dati personali in specie riferibili alle attività oggetto del presente atto indicate all'articolo 2. Il trattamento sarà effettuato dalle Parti, in qualità di

Titolari autonomi, secondo quanto disposto dall'articolo 4 del Regolamento UE, nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui al Regolamento UE e al Codice.

5.2 In particolare le Parti si impegnano:

- a trattare i dati personali relativi al presente Atto esecutivo secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, esclusivamente per le finalità in essi indicate e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
- a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, ad eccezione dei soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da un atto amministrativo generale o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità giudiziaria o ad altri eventuali soggetti terzi, qualora la comunicazione si dovesse rendere necessaria, per la tutela delle Parti in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali;
- ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall'articolo 32 del Regolamento UE, necessarie a garantire la correttezza e sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento UE;
- a collaborare fra loro al fine di consentire ai soggetti interessati l'esercizio, nella maniera più agevole possibile, del diritto di accesso ai propri dati e degli ulteriori diritti in materia di protezione dei dati personali.

5.3 Con riferimento ai dati personali necessari per la stipulazione e l'esecuzione del presente Protocollo di Intesa, gli stessi vengono trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione dello stesso, nonché per gli adempimenti

strettamente connessi alla gestione del medesimo e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.

5.4 Le operazioni di trattamento saranno consentite esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili del trattamento (articoli 28 e 4, n. 8 del Regolamento UE) o persone autorizzate al trattamento dei dati (articoli 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e articolo 2-*quaterdecies* del Codice). In conformità a ciò, le Parti provvederanno, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati, avranno accesso ai dati.

5.5 Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all'altra le violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascun Titolare, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. "*data breach*" al Garante per la protezione dei dati personali, ed eventualmente all'interessato, ai sensi degli articoli 33 e 34 del Regolamento UE e nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla medesima Autorità con il Provvedimento del 27 maggio 2021 n. 209.

5.6 Le Parti provvedono, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell'altro contraente l'informativa di cui all'articolo 13 del Regolamento UE.

5.7 L'Agenzia delle entrate adempie agli obblighi di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e successive modifiche e integrazioni, tramite pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del proprio sito istituzionale.

5.8 L’Agenzia delle entrate si avvale di Sogei S.p.a., con sede in Roma, quale “Responsabile del trattamento” dei dati conferiti per la gestione e l’esecuzione del presente atto.

5.9 I Responsabili della protezione dei dati personali sono:

- per l’Agenzia delle entrate, il dott. Matteo Piperno, il cui dato di contatto è entrate.dpo@agenziaentrate.it;
- per INPS, il dott. Adriano Morrone, il cui dato di contatto è responsabileprotezionedati@inps.it

ART. 6

RESPONSABILE DELL’ATTO ESECUTIVO

6.1 Ai fini della corretta applicazione di quanto previsto nel presente Atto esecutivo, le Parti individuano un “Responsabile dell’Atto esecutivo”:

- a) per l’INPS _____[*Nome e Cognome*]
- b) per l’Agenzia delle entrate,
_____ [i>Nome e Cognome]

ART. 7

DURATA

7.1 Il presente Atto esecutivo ha effetto dalla data di ricezione da parte dell’Agenzia delle entrate, in posta certificata, dell’atto stesso firmato digitalmente da INPS e si considera concluso con l’esecuzione delle prestazioni entro la tempistica concordata nel precedente punto 3.1 ovvero al punto 3.5.

ART. 8

MODIFICHE

8.1 Le Parti si impegnano a definire con successivi Atti le eventuali variazioni alle modalità, alle condizioni e ai tempi di svolgimento delle attività previste nel presente Atto esecutivo che si rendano opportune o necessarie, anche a seguito di nuove disposizioni di legge o di variazioni stabilite in sede di definizione della Convenzione tra l’Agenzia delle entrate e il Ministero dell’economia e delle finanze, di cui alla lettera R) del Protocollo di Intesa stipulato fra le Parti e richiamato in premessa.

ART. 9

RINVIO

9.1 Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Atto esecutivo si rimanda alla disciplina di cui al Protocollo di Intesa stipulato fra le Parti, richiamato nella lettera A) delle premesse.

ART.10

COMUNICAZIONI

10.1 Ogni comunicazione relativa al presente Atto esecutivo deve essere inviata ai seguenti recapiti:

a) per INPS: _____
[specificare la struttura che sottoscrive]

Indirizzo: _____



PEC: _____

CF _____

b) per l'Agenzia delle Entrate, _____

[specificare la struttura Direzione Regionale/Direzione Provinciale/Ufficio Provinciale Territorio competente]

Indirizzo: _____

PEC: _____

CF: 06363391001

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Nome e Cognome
Firmato digitalmente

Agenzia delle entrate

[specificare la struttura che sottoscrive]

Nome e Cognome
Firmato digitalmente

allegato 4

ATTO ESECUTIVO
PER L'ATTIVITA' DI INDIVIDUAZIONE DEGLI IMMOBILI DI
PREGIO

TRA

Agenzia delle entrate, Direzione Regionale _____ [*specificare la Regione*], con sede in _____, via _____ codice fiscale 06363391001, in persona di _____ in qualità di Direttore Regionale.

[in alternativa, nel caso di sottoscrizione da parte della Direzione Provinciale/Ufficio provinciale Territorio]

Agenzia delle entrate, _____ [*indicare, Direzione Provinciale/Ufficio Provinciale Territorio competente*], con sede in _____, via _____ codice fiscale 06363391001, in persona di _____ in qualità di _____, giusta delega del Direttore Regionale _____ [*specificare la Regione*] prot. n. _____ del _____.

E

Istituto Nazionale Previdenza Sociale, Ente pubblico non economico, con sede legale in Roma, via Ciriaco il Grande n. 21, codice fiscale 80078750587, in persona di _____ in qualità di _____ della Direzione Centrale Patrimonio (di seguito INPS);

di seguito definite anche, disgiuntamente, “*Parte*” e, congiuntamente, “*Parti*”.

PREMESSO CHE

A. con Protocollo di Intesa sottoscritto dalle Parti in data __ _ è stato disciplinato lo svolgimento, da parte dell’Agenzia delle entrate, dell’attività di verifica dei requisiti per l’individuazione del pregio da effettuarsi sugli immobili indicati da INPS;

B. con nota prot. n. _____ del _____ [*riportare gli estremi della RdP*], INPS ha richiesto all’Agenzia delle entrate la verifica dei requisiti per l’individuazione del pregio sugli immobili, ai sensi dell’articolo 43 *bis*, comma 13, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;

C. con il presente Atto esecutivo, così come previsto dall’articolo 4 del Protocollo di Intesa, sono disciplinate le modalità operative relative al rapporto di collaborazione tra le Parti.

VISTO

- il Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati e abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito “Regolamento UE”);
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, avente ad oggetto “*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al*

regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE” (di seguito “Codice”);

- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015 concernente “Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche”.
- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 209 del 27 maggio 2021 per quanto concerne la procedura telematica per la notifica di violazioni di dati personali (*data breach*);

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1

OGGETTO

1.1 Con il presente Atto esecutivo le Parti si accordano per lo svolgimento, da parte dell’Agenzia delle entrate in favore di INPS, di attività di verifica dei requisiti per l’individuazione del pregio da effettuarsi sul seguente immobile:

[indicare esclusivamente il bene immobile oggetto della richiesta di prestazione]

[in alternativa, nel caso di elenco di immobili]:

1.1 Con il presente Atto esecutivo le Parti si accordano per lo svolgimento, da parte dell’Agenzia delle entrate in favore di INPS, di attività di verifica dei requisiti per l’individuazione del pregio da effettuarsi, sugli immobili indicati da INPS di cui all’elenco allegato (all.1), parte integrante del presente Atto.

ART. 2

RIMBORSO COSTI

2.1 Per le attività di verifica dei requisiti di pregio degli immobili, secondo quanto disposto all'articolo 3, comma 3.1, del Protocollo di Intesa, INPS corrisponderà all'Agenzia delle entrate, a titolo di rimborso dei costi, l'importo di euro [in cifra] ([in lettere]/00, determinato sulla base del costo *standard* per giorno-uomo fissato in euro 379,00 (trecentosettantanove/00) per singolo fabbricato.

2.2 Il pagamento all'Agenzia delle entrate del suddetto importo deve essere effettuato entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla ricezione, per posta certificata, da parte di INPS della nota di addebito che conterrà i riferimenti INPS del presente atto esecutivo e i riferimenti dell'Agenzia del provvedimento oggetto della richiesta di rimborso.

Le somme dovute saranno versate, al lordo di eventuali commissioni bancarie, utilizzando le modalità di pagamento che saranno indicate nella medesima nota di addebito.

2.3 INPS comunica che l'indirizzo di posta certificata della struttura responsabile della ricezione e della liquidazione della nota di addebito di cui al punto 2.2 è il seguente:

PEC _____.

[riportare la PEC della struttura INPS Centrale]

In caso di ritardato pagamento, sono dovuti gli interessi legali di cui all'articolo 1284, comma 1, del codice civile.

ART. 3

TERMINI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ

3.1 L'esecuzione delle attività ha inizio a decorrere dalla data di ricezione da parte di _____ [indicare la struttura AdE che ha sottoscritto l'Atto: Direzione Regionale/Direzione Provinciale/Ufficio Provinciale Territorio competente], in posta certificata, del presente Atto esecutivo sottoscritto digitalmente sia da _____ [indicare, Direzione Regionale/Direzione Provinciale/Ufficio Provinciale Territorio competente] sia da INPS ed entro _____(gg) giorni, da tale data, la Direzione Provinciale/Ufficio Provinciale Territorio di _____ invierà alla Direzione Centrale Servizi Estimativi e Osservatorio del Mercato Immobiliare la delibera conclusiva dell'istruttoria, ai fini della elaborazione della proposta di individuazione degli immobili di pregio, da formalizzare con specifico provvedimento dell'Agenzia delle entrate.

3.2 La Direzione Regionale _____[specificare la Regione] veicola tale Atto alla Direzione provinciale [indicare, nel caso di Milano, Torino, Roma, Napoli: l'Ufficio Provinciale Territorio] territorialmente competente allo svolgimento della valutazione, che provvede all'organizzazione delle necessarie operazioni e all'espletamento delle attività oggetto dell'incarico secondo i tempi indicati, salvo casi di forza maggiore e di impedimenti o ritardi ad essa non addebitabili.

[nel caso di sottoscrizione da parte della Direzione Provinciale/Ufficio Provinciale Territorio competente]

3.2 _____ [indicare, La Direzione Provinciale/L'Ufficio Provinciale Territorio competente] provvede all'organizzazione delle necessarie

operazioni e all'espletamento delle attività oggetto dell'incarico secondo i tempi indicati, salvo casi di forza maggiore e di impedimenti o ritardi ad essa non addebitabili.

3.3 L'attività di verifica dei requisiti per l'individuazione del pregio sugli immobili in oggetto sarà eseguita, in base a quanto concordato, con riferimento alle quotazioni dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare pubblicate dall'Agenzia delle entrate per il ____° semestre ____.

ART. 4

ONERI DI COLLABORAZIONE E RESPONSABILITÀ DELLE PARTI

4.1 INPS fornirà tutta la documentazione in suo possesso relativa agli immobili sottoposti a vincoli (secondo la normativa vigente in materia: vincoli paesaggistici, ai sensi della legge 1497/1939, o storico/artistici, ai sensi della legge 1089/1939, o paesistici categoriali, ai sensi della legge 431/1985) e assicura la piena collaborazione per il tempestivo ottenimento della documentazione o delle informazioni integrative necessarie.

4.2 In caso di mancata, incompleta e/o inesatta trasmissione di detta documentazione da parte di INPS, _____ [*indicare, Direzione Provinciale/Ufficio Provinciale Territorio competente*] richiederà la relativa integrazione documentale, assegnando un termine per la consegna della documentazione, informando per conoscenza la Direzione Centrale Servizi Estimativi e Osservatorio Mercato Immobiliare e alla Direzione Regionale competente della medesima Agenzia delle entrate.

4.3 Si precisa che eventuali ritardi nella consegna della documentazione richiesta comporteranno un differimento dei tempi previsti per l'espletamento dell'incarico da parte _____ [*indicare, Direzione Provinciale/Ufficio*

Provinciale Territorio competente], per un numero di giorni pari a quelli di attesa della suddetta documentazione.

4.4 INPS assume ogni responsabilità derivante da una dilazione dei tempi prefissati conseguente a ritardi nell'integrazione dei documenti e/o delle informazioni richiesti.

4.5 Nell'ipotesi in cui non sia possibile procedere da parte di INPS con la consegna della documentazione, l'incarico da parte _____ [*indicare, Direzione Provinciale/Ufficio Provinciale Territorio competente*] si intenderà revocato.

La comunicazione di revoca dell'incarico sarà trasmessa a INPS e per conoscenza alla Direzione Centrale Servizi Estimativi e Osservatorio Mercato Immobiliare e alla Direzione Regionale competente della medesima Agenzia delle entrate.

Da parte di INPS restano fermi l'obbligo di corresponsione dei costi comunque sostenuti dall'Agenzia delle entrate per le attività eventualmente già effettuate e la possibilità di formulare una nuova richiesta di valutazione, non appena saranno reperite le necessarie informazioni.

4.6 _____ [*indicare, Direzione Provinciale/Ufficio Provinciale Territorio competente*] garantisce l'espletamento delle attività in oggetto con l'uso della diligenza tecnica, della competenza, della correttezza e dell'indipendenza di giudizio richieste dalla natura dell'incarico medesimo.

4.7 In caso di reiterato inadempimento agli obblighi di pagamento da parte di INPS, l'Agenzia delle entrate si riserva di non sottoscrivere ulteriori Atti esecutivi.

ART. 5

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

5.1 Lo svolgimento delle attività dedotte nel presente Protocollo d'Intesa implica un trattamento di dati personali in specie riferibili alle attività oggetto del presente atto indicate all'articolo 2. Il trattamento sarà effettuato dalle Parti, in qualità di Titolari autonomi, secondo quanto disposto dall'articolo 4 del Regolamento UE, nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui al Regolamento UE e al Codice.

5.2 In particolare le Parti si impegnano:

- a trattare i dati personali relativi al presente Atto esecutivo secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, esclusivamente per le finalità in essi indicate e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
- a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, ad eccezione dei soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da un atto amministrativo generale o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità giudiziaria o ad altri eventuali soggetti terzi, qualora la comunicazione si dovesse rendere necessaria, per la tutela delle Parti in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali;
- ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall'articolo 32 del Regolamento UE, necessarie a garantire la correttezza e sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento UE;

- a collaborare fra loro al fine di consentire ai soggetti interessati l'esercizio, nella maniera più agevole possibile, del diritto di accesso ai propri dati e degli ulteriori diritti in materia di protezione dei dati personali.

5.3 Con riferimento ai dati personali necessari per la stipulazione e l'esecuzione del presente Protocollo di Intesa, gli stessi vengono trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione dello stesso, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione del medesimo e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.

5.4 Le operazioni di trattamento saranno consentite esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili del trattamento (articoli 28 e 4, n. 8 del Regolamento UE) o persone autorizzate al trattamento dei dati (articoli 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e articolo 2-*quaterdecies* del Codice). In conformità a ciò, le Parti provvederanno, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati, avranno accesso ai dati.

5.5 Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all'altra le violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascun Titolare, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli articoli 33 e 34 del Regolamento UE e nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla medesima Autorità con il Provvedimento del 27 maggio 2021 n. 209.

5.6 Le Parti provvedono, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell'altro contraente l'informativa di cui all'articolo 13 del Regolamento UE.

5.7 L'Agenzia delle entrate adempie agli obblighi di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e successive modifiche e integrazioni, tramite

pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del proprio sito istituzionale.

5.8 L’Agenzia delle entrate si avvale di Sogei S.p.a., con sede in Roma, quale “Responsabile del trattamento” dei dati conferiti per la gestione e l’esecuzione del presente atto.

5.9 I Responsabili della protezione dei dati personali sono:

- per l’Agenzia delle entrate, il dott. Matteo Piperno, il cui dato di contatto è entrate.dpo@agenziaentrate.it;
- per INPS, il dott. Adriano Morrone, il cui dato di contatto è responsabileprotezionedati@inps.it

ART. 6

RESPONSABILE DELL’ATTO ESECUTIVO

6.1 Ai fini della corretta applicazione di quanto previsto nel presente Atto esecutivo, le Parti individuano un “Responsabile dell’Atto esecutivo”:

a) per l’INPS

_____ [Nome e Cognome]

b) per l’Agenzia delle entrate,

_____ [Nome e Cognome]

ART. 7

DURATA

7.1 Il presente Atto esecutivo ha effetto dalla data di ricezione da parte dell’Agenzia delle entrate, in posta certificata, dell’atto stesso firmato digitalmente

da INPS e si considera concluso con l'esecuzione delle prestazioni entro la tempistica concordata nel precedente punto 3.1.

ART. 8

MODIFICHE

8.1 Le Parti si impegnano a definire con successivi Atti le eventuali variazioni alle modalità, alle condizioni e ai tempi di svolgimento delle attività previste nel presente Atto esecutivo che si rendano opportune o necessarie, anche a seguito di nuove disposizioni di legge o di variazioni stabilite in sede di definizione della Convenzione tra l'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui alla lettera R) del Protocollo di Intesa stipulato fra le Parti e richiamato in premessa.

ART. 9

RINVIO

9.1 Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Atto esecutivo si rimanda alla disciplina di cui al Protocollo di Intesa stipulato fra le Parti, richiamato nella lettera A) delle premesse.

ART. 10

COMUNICAZIONI

10.1 Ogni comunicazione relativa al presente Atto esecutivo deve essere inviata ai seguenti recapiti:

- a) per INPS: _____ [*specificare la struttura che sottoscrive*]

Indirizzo: _____

PEC: _____

CF: _____

b) per l’Agenzia delle entrate, _____ [*indicare, Direzione Regionale/Direzione Provinciale/Ufficio Provinciale Territorio competente*]

Indirizzo: _____

PEC: _____

CF: 06363391001

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Nome e Cognome
Firmato digitalmente

Agenzia delle entrate
[specificare la struttura che sottoscrive]

Nome e Cognome
Firmato digitalmente

allegato 5

ATTO ESECUTIVO
PER ATTIVITA' DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE TECNICO-
ESTIMATIVA PER IMMOBILI STRUMENTALI

TRA

Agenzia delle entrate, Direzione Regionale _____ [*specificare la Regione*], con sede in _____, via _____ codice fiscale 06363391001, in persona di _____ in qualità di Direttore Regionale.

[in alternativa, nel caso di sottoscrizione da parte della Direzione Provinciale/Ufficio provinciale Territorio]

Agenzia delle entrate, _____ [*indicare, Direzione Provinciale/Ufficio Provinciale Territorio competente*], con sede in _____, via _____ codice fiscale 06363391001, in persona di _____ in qualità di _____, giusta delega del Direttore Regionale _____ [*specificare la Regione*] prot. n. _____ del _____.

E

Istituto Nazionale Previdenza Sociale, Ente pubblico non economico, con sede legale in Roma, via Ciriaco il Grande n. 21, codice fiscale 80078750587, in persona di _____ in qualità di _____ della Direzione Centrale Patrimonio (di seguito INPS);

di seguito definite anche, disgiuntamente, “*Parte*” e, congiuntamente, “*Parti*”.

PREMESSO CHE

- A. con Protocollo di Intesa sottoscritto dalle Parti in data _____ è stato disciplinato lo svolgimento, da parte dell’Agenzia delle entrate, dell’attività di valutazione immobiliare richiesta da INPS;
- B. con nota prot. n. _____ del _____ [riportare gli estremi della RdP], INPS ha richiesto all’ Agenzia delle entrate l’espletamento di servizi di valutazione immobiliare, ai sensi dell’articolo 64, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- C. con il presente Atto esecutivo, così come previsto dall’articolo 4 del Protocollo di Intesa, sono disciplinate le modalità operative relative al rapporto di collaborazione tra le Parti.

VISTO

- il Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 che disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati e abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito “Regolamento UE”);
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, avente ad oggetto “*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo*”

al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE” (di seguito “Codice);

- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 209 del 27 maggio 2021 per quanto concerne la procedura telematica per la notifica di violazioni di dati personali (*data breach*);
- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015 concernente “Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche”.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1

OGGETTO

1.1 Con il presente Atto esecutivo le Parti si accordano per lo svolgimento, da parte dell’Agenzia delle entrate in favore di INPS, di attività di valutazione immobiliare relativa a: *[indicare il servizio richiesto]*

- perizia di stima finalizzata al rilascio della congruità del prezzo/canone dell’immobile secondo quanto disposto nei punti c1) e c2) dell’articolo 2.1 del Protocollo di Intesa.

[indicare il bene immobile oggetto della richiesta, specificando se finalizzata ad acquisizione/permuta/locazione]

- perizia di stima finalizzata alla determinazione del valore di mercato dell'immobile che INPS intende acquisire o locare secondo quanto disposto nel punto c3) dell'articolo 2.1 del Protocollo di Intesa.

[indicare il bene immobile oggetto della richiesta, specificando se finalizzata ad acquisizione/permuta/locazione]

ART. 2

RIMBORSO COSTI

2.1 Per le attività di valutazione richieste da INPS con la nota richiamata in premessa, secondo quanto disposto all'articolo 3, comma 3.1 del Protocollo di Intesa, INPS corrisponderà all'Agenzia delle entrate, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per lo svolgimento delle stesse, l'importo di euro [in cifra] ([in lettere]/00 determinato sulla base del costo *standard* per giorno-uomo, fissato in euro 379,00 (trecentosettantanove/00).

Il calcolo dei giorni-uomo è effettuato in relazione alle indagini di mercato da eseguire, alle zone OMI in cui sono ubicati gli immobili, alla numerosità e alla distribuzione degli stessi sul territorio, nonché al numero dei sopralluoghi necessari per lo svolgimento della valutazione.

2.2 Il pagamento all'Agenzia delle entrate del suddetto importo deve essere effettuato entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla ricezione, per posta certificata, da parte di INPS della nota di addebito che conterrà i riferimenti INPS del presente Atto esecutivo e i riferimenti dell'Agenzia delle entrate delle perizie oggetto della richiesta di rimborso.

Le somme dovute saranno versate, al lordo di eventuali commissioni bancarie, utilizzando le modalità di pagamento che saranno indicate nella medesima nota di addebito.

2.3 INPS comunica che l'indirizzo di posta certificata della struttura interna responsabile della ricezione e della liquidazione della nota di addebito di cui al punto 2.2 è il seguente:

PEC dc.patrimonioeinvestimenti@postacert.inps.gov.it

In caso di ritardato pagamento, sono dovuti gli interessi legali di cui all'articolo 1284, comma 1, del codice civile.

2.4 Ai fini della liquidazione del rimborso dei costi, eventuali osservazioni e/o rilievi in ordine alla completezza delle attività svolte o all'eventuale presenza di errori materiali negli elaborati redatti potranno essere rappresentati all'Agenzia delle entrate nel termine di venti giorni lavorativi, decorrenti dalla consegna dell'elaborato tecnico. In assenza di rilievi entro il suddetto termine, i servizi si intenderanno integralmente accettati ed esattamente eseguiti e di conseguenza sarà emessa e trasmessa la nota di addebito di cui al precedente punto 2.2.

2.5 Si precisa che la perizia di stima riporterà in premessa gli estremi INPS della richiesta di prestazione e gli estremi del presente Atto esecutivo sottoscritto.

ART. 3

TERMINI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ

3.1 L'esecuzione delle attività ha inizio a decorrere dalla data di ricezione da parte di _____ [*indicare la struttura AdE che ha sottoscritto l'Atto: Direzione Regionale/Direzione Provinciale/Ufficio Provinciale Territorio*]

competente], in posta certificata, del presente Atto esecutivo sottoscritto digitalmente sia da _____ [*indicare, Direzione Regionale/Direzione Provinciale/Ufficio Provinciale Territorio competente*] sia da INPS ed è conclusa entro _____giorni [*specificare tempistica concordata*] da tale data.

3.2 La Direzione Regionale _____ [*specificare la Regione*] veicola tale Atto alla Direzione provinciale [*indicare, nel caso di Milano, Torino, Roma, Napoli: l'Ufficio Provinciale Territorio*] territorialmente competente allo svolgimento della valutazione, che provvede all'organizzazione delle necessarie operazioni e all'espletamento delle attività oggetto dell'incarico secondo i tempi indicati, salvo casi di forza maggiore e di impedimenti o ritardi ad essa non addebitabili.

[*nel caso di sottoscrizione da parte della Direzione Provinciale/Ufficio Provinciale Territorio competente*]

3.2 _____ [*indicare, La Direzione Provinciale/L'Ufficio Provinciale Territorio competente*] provvede all'organizzazione delle necessarie operazioni e all'espletamento delle attività oggetto dell'incarico secondo i tempi indicati, salvo casi di forza maggiore e di impedimenti o ritardi ad essa non addebitabili.

3.3 L'attività di valutazione verrà sospesa, interrompendo la decorrenza dei termini di cui al punto 3.1 per la conclusione delle attività, e ne sarà data, quindi, tempestiva comunicazione alla Direzione Centrale Patrimonio di INPS (e, per conoscenza, alla Direzione Centrale Servizi Estimativi e Osservatorio Mercato Immobiliare e alla Direzione Regionale di appartenenza, della medesima Agenzia delle entrate) nel caso di incompleta e/o inesatta trasmissione delle informazioni da parte di INPS per carenze e/o difformità riscontrate nella documentazione presente nella banca dati catastale, nonché di irregolarità rilevate anche in fase di

sopralluogo che non consentano la regolare prosecuzione dell'attività estimativa. Resta inteso che le irregolarità rilevate dovranno in ogni caso essere regolarizzate dalla proprietà anche nel rispetto dell'articolo 1, comma 277, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3.4 Nell'ipotesi di sospensione dell'attività di cui al precedente punto 3.3, _____ [*indicare, Direzione Provinciale/Ufficio Provinciale Territorio competente*] ne darà tempestiva comunicazione alla Direzione Centrale Patrimonio INPS (e, per conoscenza, alla Direzione Centrale Servizi Estimativi e Osservatorio Mercato Immobiliare e alla Direzione Regionale di competenza, della medesima Agenzia delle entrate), chiedendo contestualmente precisazioni per superare le criticità riscontrate.

3.5 Qualora la valutazione dell'immobile fosse sospesa per il verificarsi della ipotesi di cui al precedente punto 3.3, il termine previsto dal punto 3.1 del presente articolo è differito per un numero di giorni pari a quello in cui è perdurata la sospensione e quindi il processo valutativo e la decorrenza dei termini per la conclusione delle attività riprendono dalla data in cui la Direzione Centrale Patrimonio INPS comunicherà _____ [*indicare, Direzione Provinciale/Ufficio Provinciale Territorio competente*] e per conoscenza alla Direzione Centrale Servizi Estimativi e Osservatorio Mercato Immobiliare e alla Direzione Regionale competente della medesima Agenzia delle entrate di aver posto in essere le attività necessarie al superamento delle criticità segnalate.

3.6 Al fine di procedere all'espletamento dell'incarico e contestualmente alla sottoscrizione del presente Atto, la Direzione Centrale Patrimonio di INPS trasmette una relazione tecnica descrittiva dell'immobile/i oggetto di perizia di stima e la seguente documentazione, propedeutica all'attività in oggetto,

dichiarando che le informazioni in essa contenute sono veritiere, complete e idonee a consentire l'avvio delle attività da parte di _____ [*indicare, Direzione Provinciale/Ufficio Provinciale Territorio competente*]: [*segue elenco documentazione*]

[*in alternativa, nel caso di assenza di documentazione in fase di sottoscrizione dell'Atto esecutivo*]

3.6 Al fine di procedere all'espletamento dell'incarico, la Direzione Centrale Patrimonio di INPS contestualmente alla sottoscrizione del presente Atto, trasmette una relazione tecnica descrittiva dell'immobile/i oggetto di perizia di stima e si impegna a fornire in tempo utile, ai fini del rispetto della scadenza indicata nel precedente punto 3.1 ovvero della scadenza di cui al punto 3.5, tutta la documentazione, propedeutica all'attività in oggetto, che sarà eventualmente richiesta _____ [*indicare, Direzione Provinciale/Ufficio Provinciale Territorio competente*], dichiarando che le informazioni in essa contenute sono veritiere, complete e idonee a consentire l'avvio delle attività da parte di _____ [*indicare, Direzione Provinciale/Ufficio Provinciale Territorio competente*].

3.7 In caso di mancata, incompleta e/o inesatta trasmissione di detta documentazione da parte di INPS, _____ [*indicare, Direzione Provinciale/Ufficio Provinciale Territorio competente*] potrà richiedere la relativa integrazione documentale assegnando un termine per la consegna, informando per conoscenza la Direzione Centrale Servizi Estimativi e

Osservatorio Mercato Immobiliare e alla Direzione Regionale competente della medesima Agenzia delle entrate.

3.8 Si precisa che, in ogni caso, eventuali ritardi nella consegna della documentazione richiesta comporteranno un differimento dei tempi previsti per l'espletamento dell'incarico da parte _____ [indicare, Direzione Provinciale/Ufficio Provinciale Territorio competente], per un numero di giorni pari a quelli di attesa della suddetta documentazione.

3.9 Le Parti convengono che _____ [indicare, Direzione Provinciale/Ufficio Provinciale Territorio competente] non effettua alcuna verifica, né assume alcuna responsabilità, in ordine alla veridicità della documentazione prodotta da INPS relativa, in particolare, ad autorizzazioni e/o concessioni edilizie, a pareri espressi da enti competenti (quali VV.F., Uffici d'igiene pubblica) e a certificazioni sulla conformità degli impianti, considerando detta documentazione perfettamente regolare.

3.10 È fatta salva la possibilità per le Parti, in caso di carenza o assenza di documentazione, di concordare formalmente che la perizia venga comunque effettuata nel presupposto che gli immobili siano esenti da qualsiasi peso, servitù, e vincoli vari, nonché in regola con tutte le norme tecniche vigenti in materia urbanistica, ambientale, di conformità degli impianti, di sicurezza ed idoneità dei locali.

3.11 Nell'ipotesi in cui non sia possibile procedere da parte di INPS con la consegna della documentazione, l'incarico da parte _____ [indicare, Direzione Provinciale/Ufficio Provinciale Territorio competente] si intenderà revocato.

La comunicazione di revoca dell'incarico sarà trasmessa a INPS e per conoscenza alla Direzione Centrale Servizi Estimativi e Osservatorio Mercato Immobiliare e alla Direzione Regionale competente della medesima Agenzia delle entrate.

Da parte di INPS restano fermi l'obbligo di corresponsione dei costi comunque sostenuti dall'Agenzia delle entrate per le attività eventualmente già effettuate e la possibilità di formulare una nuova richiesta di valutazione, non appena saranno reperite le necessarie informazioni.

3.12 Le attività di sopralluogo saranno svolte, in data da concordare, dai tecnici _____ [indicare, Direzione Provinciale/Ufficio Provinciale Territorio competente] congiuntamente ai soggetti incaricati dalla Direzione Centrale Patrimonio di INPS, verificando contestualmente la corrispondenza tra lo stato di fatto e quello che emerge dai documenti acquisiti. A tal fine _____ [indicare, Direzione Provinciale/Ufficio Provinciale Territorio competente], nel rispetto della tempistica di esecuzione delle prestazioni stabilita al comma 3.1, comunicherà tempestivamente alla Direzione Centrale Patrimonio di INPS il calendario dei giorni disponibili per l'esecuzione dei sopralluoghi.

Nel caso di difformità, _____ [indicare, Direzione Provinciale/Ufficio Provinciale Territorio competente] procederà secondo le modalità indicate nel precedente punto 3.3 ovvero nel punto 3.7. I tecnici _____ [indicare, Direzione Provinciale/Ufficio Provinciale Territorio competente] verificheranno a campione la correttezza dei dati documentali relativamente alla consistenza, per la quale si farà riferimento a quella desunta dalla documentazione catastale ovvero il calcolo delle superfici sarà effettuato ai sensi del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138 (come indicato nel «Manuale operativo delle stime immobiliari» dell'Agenzia delle entrate).

A conclusione delle operazioni di sopralluogo, sarà stilato e sottoscritto un verbale a firma del tecnico _____ [indicare, Direzione Provinciale/Ufficio Provinciale Territorio competente] e del tecnico incaricato da INPS.

3.13 Per l'esecuzione dei sopralluoghi la Direzione Centrale Patrimonio di INPS con congruo anticipo rispetto alla data concordata con i tecnici _____ [indicare, Direzione Provinciale/Ufficio Provinciale Territorio competente], avrà cura di avvisare delle visite stabilite gli occupanti dell'immobile/i da stimare.

ART. 4

ONERI DI COLLABORAZIONE E RESPONSABILITÀ DELLE PARTI

4.1 Per lo svolgimento delle operazioni in oggetto, ai fini del rispetto dei tempi convenuti, INPS assicura la piena collaborazione, oltre che nel trasmettere tempestivamente le informazioni suppletive che dovessero occorrere a _____ [indicare, Direzione Provinciale/Ufficio Provinciale Territorio competente], anche per l'effettuazione del sopralluogo dell'immobile, nei limiti di quanto previsto ai punti 3.2, 3.3, 3.6, 3.7 e 3.12.

4.2 INPS assume ogni responsabilità derivante da una dilazione dei tempi prefissati conseguente a ritardi nell'integrazione dei documenti e/o delle informazioni richiesti.

4.3 _____ [indicare, Direzione Provinciale/Ufficio Provinciale Territorio competente] garantisce l'espletamento delle attività in oggetto con l'uso della diligenza tecnica, della competenza, della correttezza e dell'indipendenza di giudizio richieste dalla natura dell'incarico medesimo.

4.4 _____ [indicare, Direzione Provinciale/Ufficio Provinciale Territorio competente] non risponde di eventuali ritardi nello svolgimento dei servizi conseguenti a mancata effettuazione, nei termini concordati, dei necessari sopralluoghi che non fossero resi possibili per cause alla stessa non imputabili. In tali casi, _____ [indicare, Direzione Provinciale/Ufficio Provinciale Territorio competente] comunicherà alla Direzione Centrale Patrimonio di INPS e, per conoscenza, alla Direzione Centrale Servizi Estimativi e Osservatorio Mercato Immobiliare e alla Direzione Regionale competente della medesima Agenzia delle entrate, le succitate cause ostative all'esecuzione del sopralluogo, dando un nuovo termine per lo svolgimento dei sopralluoghi, compatibile con la scadenza fissata al punto 3.1 ovvero al punto 3.5 in caso di differimento dei tempi. Nel caso in cui il nuovo termine fissato per l'effettuazione del sopralluogo non fosse compatibile con la scadenza dei punti di cui sopra, la tempistica di espletamento dell'incarico da parte _____ [indicare, Direzione Provinciale/Ufficio Provinciale Territorio competente] dovrà essere tra le Parti di nuovo concordata formalmente, tenendo conto del ritardo nell'esecuzione del sopralluogo.

Decorso inutilmente il nuovo termine per eseguire il sopralluogo ovvero in caso di mancato accordo riguardo la nuova scadenza dell'incarico e/o il nuovo termine per l'effettuazione del sopralluogo, l'incarico relativo alla stima del bene o dei beni si intenderà revocato. La comunicazione di revoca dell'incarico sarà trasmessa alla Direzione Centrale Patrimonio di INPS e per conoscenza alla Direzione Centrale Servizi Estimativi e Osservatorio Mercato Immobiliare e alla Direzione Regionale competente della medesima Agenzia delle entrate.

INPS ha l'obbligo di corresponsione dei costi comunque sostenuti dall'Agenzia delle entrate per le attività già effettuate e la possibilità di formulare una nuova richiesta di valutazione, non appena sarà possibile eseguire i sopralluoghi.

4.5. In caso di reiterato inadempimento agli obblighi di pagamento da parte di INPS, l’Agenzia delle entrate si riserva di non sottoscrivere ulteriori Atti esecutivi.

ART. 5

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

5.1. Lo svolgimento delle attività dedotte nel presente Protocollo d’Intesa implica un trattamento di dati personali in specie riferibili alle attività oggetto del presente atto indicate all’articolo 2. Il trattamento sarà effettuato dalle Parti, in qualità di Titolari autonomi, secondo quanto disposto dall’articolo 4 del Regolamento UE, nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui al Regolamento UE e al Codice.

5.2 In particolare le Parti si impegnano:

- a trattare i dati personali relativi al presente Atto esecutivo secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, esclusivamente per le finalità in essi indicate e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
- a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, ad eccezione dei soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da un atto amministrativo generale o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità giudiziaria o ad altri eventuali soggetti terzi, qualora la comunicazione si dovesse rendere necessaria, per la tutela delle Parti in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali;
- ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall’articolo 32 del Regolamento UE, necessarie a garantire la correttezza e sicurezza

del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento UE;

- a collaborare fra loro al fine di consentire ai soggetti interessati l'esercizio, nella maniera più agevole possibile, del diritto di accesso ai propri dati e degli ulteriori diritti in materia di protezione dei dati personali.

5.3 Con riferimento ai dati personali necessari per la stipulazione e l'esecuzione del presente Protocollo di Intesa, gli stessi vengono trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione dello stesso, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione del medesimo e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.

5.4 Le operazioni di trattamento saranno consentite esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili del trattamento (articoli 28 e 4, n. 8 del Regolamento UE) o persone autorizzate al trattamento dei dati (articoli 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e articolo 2-*quaterdecies* del Codice). In conformità a ciò, le Parti provvederanno, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati, avranno accesso ai dati.

5.5 Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all'altra le violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascun Titolare, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali, ed eventualmente all'interessato, ai sensi degli articoli 33 e 34 del Regolamento UE e nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla medesima Autorità con il Provvedimento del 27 maggio 2021 n. 209.

5.6 Le Parti provvedono, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell'altro contraente l'informativa di cui all'articolo 13 del Regolamento UE.

5.7 L'Agenzia delle entrate adempie agli obblighi di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e successive modifiche e integrazioni, tramite pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del proprio sito istituzionale.

5.8 L'Agenzia delle entrate si avvale di Sogei S.p.a., con sede in Roma, quale "Responsabile del trattamento" dei dati conferiti per la gestione e l'esecuzione del presente atto.

5.9 I Responsabili della protezione dei dati personali sono:

- per l'Agenzia delle entrate, il dott. Matteo Piperno, il cui dato di contatto è entrate.dpo@agenziaentrate.it;
- per INPS, il dott. Adriano Morrone, il cui dato di contatto è responsabileprotezionedati@inps.it

ART. 6

RESPONSABILE DELL'ATTO ESECUTIVO

6.1 Ai fini della corretta applicazione di quanto previsto nel presente Atto esecutivo, le Parti individuano un "Responsabile dell'Atto esecutivo":

a) per l'INPS

_____ [Nome e Cognome]

b) per l'Agenzia delle entrate

_____ [Nome e Cognome]

ART. 7

DURATA

7.1 Il presente Atto esecutivo ha effetto dalla data di ricezione da parte dell’Agenzia delle entrate, in posta certificata, dell’atto stesso firmato digitalmente da INPS e si considera concluso con l’esecuzione delle prestazioni entro la tempistica concordata nel precedente punto 3.1 ovvero al punto 3.5.

ART. 8

MODIFICHE

8.1 Le Parti si impegnano a definire con successivi Atti le eventuali variazioni alle modalità, alle condizioni e ai tempi di svolgimento delle attività previste nel presente Atto esecutivo che si rendano opportune o necessarie, anche a seguito di nuove disposizioni di legge o di variazioni stabilite in sede di definizione della Convenzione tra l’Agenzia delle entrate e il Ministero dell’economia e delle finanze, di cui alla lettera R) del Protocollo di Intesa stipulato fra le Parti e richiamato in premessa.

ART. 9

RINVIO

9.1 Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Atto esecutivo si rimanda alla disciplina di cui al Protocollo di Intesa stipulato fra le Parti, richiamato nella lettera A) delle premesse.

ART. 10
COMUNICAZIONI

10.1 Ogni comunicazione relativa al presente Atto esecutivo deve essere inviata ai seguenti recapiti:

a) per INPS: _____
[specificare la struttura che sottoscrive]

Indirizzo: _____

PEC: _____

MAIL: _____

CF _____

b) per l’Agenzia delle entrate, _____
[specificare la struttura, Direzione Regionale/ Direzione Provinciale/Ufficio Provinciale Territorio competente]

Indirizzo: _____

PEC: _____

CF: 06363391001

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Nome e Cognome
Firmato digitalmente

Agenzia delle entrate
[specificare la struttura che sottoscrive]

Nome e Cognome
Firmato digitalmente